



Sentenza n. 27/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente relatore

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al nr.

13692 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

1.- [Omissis] [OMISSIS], nata a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] e

residente a [Omissis] ([Omissis], in viale [Omissis] [Omissis], n. [Omissis] (c.f.

[OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'Avv.

Mariagiovanna Belardinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo

Studio in Perugia, piazza Italia, n. 9 (p.e.c.

mariagiovanna.belardinelli@avvocatiperugiapec.it);

2.- [Omissis] [OMISSIS], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] e residente a

[Omissis], in via [Omissis] [Omissis] [Omissis], n. [Omissis] (c.f.

[OMISSIS]), rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, dagli Avvocati Francesco Maria Falcinelli e Nicola

Pepe, ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Perugia,

	corso Vannucci, n. 39, con domicilio digitale:	
	<i>francescomaria.falcinelli@avvocatiperugiapec.it e nicola.pepe@avvocatiperugiapec.it.</i>	
	3. - [Omissis] [OMISSIS], nata a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis] ed ivi residente in via	
	XX Settembre, n. 57 (c.f. [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'Avv.	
	Prof. Antonio Bartolini, ed elettivamente domiciliata presso il suo	
	Studio in Perugia, via Fiume, n. 17, con domicilio digitale:	
	<i>antonio.bartolini@avvocatiperugiapec.it.</i>	
	4. [Omissis] [OMISSIS], nato a [Omissis] il [Omissis] e residente a [Omissis]	
	([Omissis]), in via [Omissis], n. [Omissis] (c.f. [OMISSIS]), rappresentato e	
	difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Emanuele	
	Ruggeri ed Ezio Lucchetti, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio	
	del primo in Roma, via Paraguay, n. 5, con domicilio digitale:	
	<i>emanueleruggeri@ordineavvocatiroma.org e eziolucchetti@ordineavvocatiroma.org.</i>	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 19/3/2025, con l'assistenza del	
	Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il Consigliere relatore	
	Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero in persona del S.P.G.	
	Francesco Magno, l'Avv. Mariagiovanna Belardinelli per la convenuta	
	[Omissis], gli Avvocati Nicola Pepe e Francesco Maria Falcinelli per il	
	convenuto [Omissis], l'Avv. Prof. Antonio Bartolini per la convenuta	
	[Omissis], e l'Avv. Emanuele Ruggeri per il convenuto [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato il 24/9/2024, la Procura regionale	
	ha convenuto in giudizio quattro figure apicali dell'Università degli	
	2	

	Studi per Stranieri di Perugia (<i>nel prosieguo: UNISTRA</i>), per sentirli	
	condannare al risarcimento, in favore dell'Ateneo di appartenenza,	
	della somma di € 273.952,88 per responsabilità amministrativa a titolo	
	doloso, in relazione ai danni asseriti arrecati dalla organizzazione ed	
	esecuzione di una procedura di esame e certificazione della conoscenza	
	della lingua italiana sostenuto da un noto calciatore professionista	
	uruguaiano, Luis Alberto Suarez Diaz, propedeutici al conseguimento	
	della cittadinanza italiana.	
	Sono stati chiamati a rispondere, ognuno per la parte di competenza:	
	i. - [Omissis] [Omissis], all'epoca Rettrice di UNISTRA, a cui sono stati	
	contestati un danno da disservizio di € 2.600,63 e un danno da	
	interruzione del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro	
	dell'ammontare di € 2.600,63;	
	ii. - [Omissis] [Omissis], all'epoca Direttore generale di UNISTRA, a cui	
	sono stati contestati un danno da disservizio di € 11.692,53 ed un danno	
	da interruzione del nesso sinallagmatico del rapporto di lavoro	
	dell'ammontare di € 2.462,05;	
	iii. - [Omissis] [Omissis], Docente universitario di prima fascia e Direttore del	
	Centro di Valutazione e Certificazioni Linguistiche (<i>nel prosieguo:</i>	
	C.V.C.L.) di UNISTRA, alla quale sono stati contestati un danno da	
	disservizio di € 1.583,47 e un danno da interruzione del nesso	
	sinallagmatico del rapporto di lavoro dell'ammontare di € 1.583,47;	
	iv. - [Omissis] [Omissis], Collaboratore esperto linguistico e Coordinatore	
	del C.V.C.L. di UNISTRA, a cui sono stati contestati un danno da	
	disservizio di € 715,05, un danno da interruzione del nesso	
	3	

sinallagmatico di € 715,05 e un danno all'immagine di € 250.000,00.

II. - Risulta dagli atti che a seguito di notizie stampa del 25/9/2020 la Procura regionale delegava accertamenti istruttori al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, che trasmetteva apposita relazione il 19/2/2024.

Parallelamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia procedeva per rivelazione di segreti d'ufficio e falsità ideologiche commesse da pubblici ufficiali in atti pubblici, nel quale ambito venivano emanati, in data 24/02/2021, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, *ex art. 444 c.p.p.*, nei confronti di [Omissis] [Omissis] (*passata in giudicato il 13/03/2021*) e, il 12/07/2022, il decreto di rinvio a giudizio nei confronti degli ulteriori indagati: [Omissis], [Omissis] [Omissis].

Al riguardo, il P.M. penale inviava una specifica informativa alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., rimettendo copia di tutti i provvedimenti assunti, delle comunicazioni delle notizie di reato della Guardia di finanza e delle fonti di prova acquisite, costituite da registrazioni di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali, file pdf ed e-mail sequestrate, sommarie informazioni testimoniali, interrogatori di indagati, annotazioni di polizia giudiziaria, acquisizioni di atti e documenti presso UNISTRA, informative della Prefettura di Perugia ed altri atti, che sono confluiti negli allegati all'atto di citazione depositato per il presente giudizio.

III. - Sulla base degli atti d'indagine, la Procura regionale evidenziava

	quattro condotte illecite emerse dagli approfondimenti istruttori	
	effettuati:	
	i. -la presunta falsificazione ideologica dei contenuti della delibera del	
	Consiglio direttivo del C.V.C.L., datata 9/9/2020, concernente	
	l'istituzione di una sessione straordinaria di esame fissata il 17/9/2020	
	all'asserito unico scopo di venire incontro alle richieste della Società	
	<i>Juventus football club</i> di accelerare i tempi della prova di certificazione	
	linguistica dello Suarez Diaz, facendo invece figurare nel precitato	
	provvedimento motivazioni connesse ad esigenze logistiche e di	
	sicurezza aventi lo scopo di evitare assembramenti durante l'emergenza	
	Covid-19;	
	ii. - la rivelazione allo Suarez, anzitempo, da parte della Prof.ssa [Omissis],	
	dei contenuti della prova di esame del 17/09/2020, attraverso la	
	condivisione del relativo testo nell'ambito di una lezione <i>on-line</i> (del	
	12/09/2020) e mediante un messaggio <i>e-mail</i> trasmesso alle ore 17,41	
	dello stesso giorno nonché con l'invio in data 16/09/2020, sempre da	
	parte della predetta Docente, di un apposito file pdf sia allo Suarez sia	
	al [Omissis] il 16/09/2020, utilizzato come "binario" dell'esame ossia	
	come riferimento per la conduzione del colloquio orale da parte	
	dell'esaminatore [Omissis];	
	iii. - la falsificazione ideologica del verbale della Commissione	
	esaminatrice, nel quale veniva fatto risultare che il materiale su cui si	
	era svolto il colloquio orale era stato fornito al candidato in quella	
	circostanza, all'inizio della seduta, mentre in realtà lo stesso era stato	
	oggetto di illecita rivelazione, al medesimo, già alcuni giorni prima (<i>il</i>	
	5	

12 e il successivo 16/09/2020);

iv. - la predisposizione, in favore dello Suarez, di un attestato di certificazione di conoscenza della lingua italiana, di livello B1, prima ancora dello svolgimento dell'esame, sulla consapevolezza che la verifica era fittizia in quanto basata su temi predeterminati.

I ruoli e le condotte di ciascuno dei quattro convenuti venivano allegati dalla Procura regionale con riferimento ai contenuti delle intercettazioni effettuate dalla Polizia giudiziaria; in particolare, nell'atto di citazione venivano riportati stralci delle comunicazioni e degli accordi illeciti intercorsi:

- l'8/09/2020 tra la [Omissis] e l'[Omissis], in ordine all'organizzazione della sessione straordinaria d'esame, *ad hoc*, e all'affidamento, al [Omissis], dell'incarico di esaminatore; nello stesso giorno avveniva il dialogo tra l'[Omissis], il [Omissis] e i Consulenti legali della Società Juventus F.C. per lo svolgimento del corso intensivo di lingua, *on-line*, in favore dello Suarez da parte della [Omissis];

- il 09/09/2020 tra l'[Omissis] e il [Omissis] circa la motivazione ufficiale della decisione della sessione straordinaria, per evitare sospetti di un atto emanato *ad personam*;

- il 10/09/2020 tra l'[Omissis] e il [Omissis] sulla preparazione delle lezioni con i testi delle cinque prove d'esame e l'accordo, da estendere all'esaminatore [Omissis], di non uscire da quei "binari";

- il 12/09/2020 tra la [Omissis], il [Omissis] e lo Suarez con riferimento alla simulazione *on-line* dell'esame finale e alla visione dei materiali sulla cui base sarebbe stata condotta la prova d'esame del giorno 17/09/2020;

	- il 14/09/2020 tra il [Omissis] e la [Omissis] circa l'instradamento del	
	candidato sui "binari" dei dialoghi memorizzati ai fini dell'esame;	
	- il 15/9/2020 tra il [Omissis] e una impiegata del C.V.C.L. riguardo alla	
	preparazione anticipata del certificato da consegnare allo Suarez al	
	termine dell'esame;	
	- il 16/9/2020 tra la [Omissis] e la [Omissis] riguardo agli <i>step</i> sui quali	
	instradare l'esaminando e allo svolgimento della prova; nello stesso	
	giorno, intercorreva il dialogo tra la [Omissis] e il [Omissis] in cui la prima	
	raccomandava al secondo di attenersi ai "binari" del testo già ripetuto,	
	venti volte durante le lezioni <i>on-line</i> , poi riprodotto nel file pdf	
	contestualmente inviato dalla Docente al [Omissis] medesimo e allo Suarez;	
	- il 18/09/2020 tra la [Omissis] e l'[Omissis] sui commenti critici	
	pubblicati su " <i>social</i> " relativamente all'attestato già stampato di	
	superamento dell'esame linguistico, preconfezionato e messo in mostra	
	mediante foto celebrative rese di dominio pubblico.	
	IV. - Per i predetti fatti, l'Organo requirente destinava un invito a	
	dedurre nei confronti dei precitati [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis],	
	muovendo addebiti per responsabilità amministrativa a titolo doloso,	
	segnatamente loro contestando:	
	i. - un danno da disservizio, a motivo dell'alterazione del normale	
	funzionamento della amministrazione universitaria di appartenenza,	
	per l'esercizio illecito di funzioni pubbliche, nel caso vanificante gli atti	
	e le procedure inerenti al rilascio della certificazione linguistica allo	
	Suarez; il pregiudizio patrimoniale, arrecato ad UNISTRA, veniva	
	stimato in via equitativa pari alla retribuzione percepita per n. 6 (<i>sei</i>)	
	7	

	giorni lavorativi del mese di settembre 2020, ossia nella misura di un	
	quinto degli stipendi mensili corrisposti dall'Università ai convenuti	
	[Omissis] [Omissis]; all'[Omissis], invece, la Procura regionale	
	contestava una somma pari al maggior costo gravato su UNISTRA per	
	la sostituzione del Direttore generale durante il periodo di sospensione	
	dal servizio dal 13/1/2021 al 25/5/2021, imposto dal G.I.P. di Perugia	
	con ordinanza di misura interdittiva; consistente negli oneri determinati	
	dall'affidamento a n. 4 (<i>quattro</i>) dipendenti, titolari di Posizione	
	organizzativa, delle funzioni dirigenziali compensate con indennità di	
	posizione e di risultato aggiuntive dell'ammontare, per il periodo	
	predetto, di € 11.692,53;	
	ii. - un danno da interruzione del nesso sinallagmatico, a causa della	
	retribuzione indebitamente percepita per energie lavorative	
	asseritamente distratte dai compiti istituzionali, dal compimento di	
	attività illecite, con conseguente disutilità dei relativi compensi; anche	
	sotto tale profilo, il pregiudizio finanziario di UNISTRA veniva stimato	
	equitativamente nelle retribuzioni pari a n. 6 (<i>sei</i>) giornate lavorative,	
	ossia un quinto degli stipendi corrisposti nel mese di settembre 2020 ai	
	predetti invitati a dedurre;	
	iii. - il danno all'immagine arrecato all'Università, contestato nei	
	confronti del solo [Omissis] [Omissis], già riguardato da sentenza penale	
	irrevocabile di condanna, a seguito dell'intervenuto patteggiamento	
	della pena (<i>ex art. 444 c.p.p.</i>); il correlato importo, dell'ammontare di €	
	250.000,00, veniva determinato in via equitativa in base ai criteri	
	soggettivi, oggettivi e sociali di rilevanza della fattispecie, tenuto conto	
	8	

	che UNISTRA, con atto di costituzione di parte civile nel procedimento	
	penale, aveva altresì azionato il risarcimento di danni all'immagine e	
	morali per gli importi, rispettivamente, di € 1.000.000,00 e di €	
	300.000,00.	
	V. - Le deduzioni, ritualmente presentate da tutti gli invitati, venivano	
	ritenute non condivisibili dal Pubblico Ministero, per i motivi descritti	
	nell'atto introduttivo del giudizio.	
	VI. - A seguito della notificazione dell'atto di citazione della Procura	
	regionale si costituivano tutti i convenuti.	
	VI.1. - La convenuta [Omissis] [Omissis] si costituiva in giudizio a mezzo	
	dell'Avvocato Mariagiovanna Belardinelli, depositando in data	
	25/02/2025 la comparsa di risposta con la quale rilevava/eccepiva:	
	i. - la sospensione necessaria del processo contabile, ai sensi dell'art. 106	
	c.g.c., a motivo della contemporanea pendenza del procedimento	
	penale presso il Tribunale di Perugia, avente ad oggetto le stesse	
	condotte, sostenendo che l'esito dell'accertamento dei fatti nella sede	
	penale costituirebbe l'antecedente logico giuridico della decisione del	
	presente giudizio;	
	ii. - l'infondatezza della contestazione relativa alla condotta illecita	
	concernente l'istituzione di una sessione straordinaria di esame, in	
	quanto tale decisione veniva presa dal Consiglio del C.V.C.L. della	
	quale la Rettrice non faceva parte, non trattandosi neppure di atto	
	illecito, ma di una scelta ordinaria gestionale simile alle altre n. 12	
	(dodici) assunte negli anni 2018/2020 per motivi meramente	
	organizzativi;	
	9	

	iii. - l'equivoco nel quale era incorsa la Procura regionale, relativo al	
	termine "binario" dalla stessa utilizzato in alcune conversazioni	
	intercettate, ritenuto alludere a un espletamento predefinito o	
	addirittura concordato della prova di esame dello Suarez; la Rettrice	
	aveva invece inteso riferirsi soltanto ai n. 5 (<i>cinque</i>) temi (<i>Famiglia, Città</i>	
	<i>di origine, Abitazione, Attività lavorativa e Hobby</i>) oggetto della	
	conversazione normalmente sviluppata dai candidati in sede di esame	
	orale per livello B1, così come previsto dalla prassi pubblicata sul sito	
	istituzionale del C.V.C.L., a tutti accessibile; per converso, la rivelazione	
	della traccia seguita durante l'esame, con la comunicazione del relativo	
	file pdf, era stata una iniziativa della Prof.ssa [Omissis], secondo quanto	
	dalla stessa dichiarato nell'interrogatorio reso il 15/02/2021, innanzi al	
	P.M. penale, iniziativa di cui la Rettrice era all'oscuro;	
	iv. - l'infondatezza dell'addebito relativo all'attestato di certificazione	
	linguistica B1 preparato anzitempo, in quanto anche di questa decisione	
	era del tutto ignara; del resto, la firma sul documento a nome suo e del	
	Direttore generale era prestampata;	
	v. - l'insussistenza di condotte antiggiuridiche, essendosi la convenuta	
	limitata ad esercitare le proprie prerogative istituzionali di Rettore per	
	evitare assembramenti e rischi per la sicurezza degli studenti; neppure	
	sussistevano il nesso di causalità con l'evento di danno, né alcun profilo	
	di dolo, dovendosi altresì applicare in fattispecie il c.d. " <i>Scudo erariale</i> ",	
	ossia la non punibilità delle condotte stabilita dall'art. 21, comma 1, del	
	D.L. n. 76/2020, entrato in vigore il 16/07/2020, prima dei fatti	
	addebitati; non avendo inoltre la Procura regionale provato il presunto	
	10	

danno da disservizio e quello da interruzione del nesso sinallagmatico.

In conclusione, la convenuta [Omissis] domandava il rigetto delle pretese, in quanto infondate, e in via subordinata, salvo gravame, l'ampio uso del potere riduttivo in caso di condanna.

VI.2. - Il convenuto [Omissis] [Omissis] si costituiva in giudizio a mezzo degli Avvocati Francesco Maria Falcinelli e Nicola Pepe, depositando in data 26/02/2025 la comparsa di risposta con la quale rilevava/eccepiva:

i. - l'insussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, essendo pendente il giudizio, per l'accertamento dei fatti - non ancora sottoposti al vaglio dibattimentale - ai sensi dell'art. 651 c.p.p., che pertanto non risultano oggetto di una sentenza di condanna passata in giudicato;

ii. - la ritenuta grave carenza dell'istruttoria contabile, in quanto l'atto di citazione si basava sui capi d'imputazione penale e su stralci di captazioni di comunicazioni telefoniche riportati in forma riassuntiva, semplificata ed istoriata dalla Polizia giudiziaria e non da un perito, ai sensi dell'art. 268 c.p.p.; ragioni per le quali tali stralci non rivestivano valore di prove costituendo delle mere ipotesi investigative non rilevanti e non utilizzabili nel giudizio;

iii. - la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., a causa della pendenza del processo penale per gli stessi fatti, costituendo questo l'antecedente logico-giuridico nonché il presupposto dal quale dipendeva la decisione della presente causa;

iv. - l'inammissibilità delle pretese per carenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto per le stesse poste di danno

	patrimoniali e non patrimoniali, per lo stesso <i>petitum</i> e <i>causa petendi</i> ,	
	UNISTRA si era costituita parte civile nel processo penale, in corso,	
	motivo per il quale il presunto danno azionato in sede contabile	
	risultava già assorbito all'interno della pronuncia penale; la Procura	
	regionale avrebbe potuto agire per una voce di danno diversa, ma non	
	per quelle già avanzate dalla parte civile nel processo penale;	
	v. – il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 15	
	c.g.c., con riferimento al danno da disservizio addebitato al convenuto,	
	in quanto il maggior costo di € 11.692,53 derivava dalla scelta	
	discrezionale dell'Università di sostituire il Direttore generale	
	momentaneamente interdetto dall'A.G.O., distribuendo le relative	
	competenze dirigenziali in capo a quattro Funzionari e non a uno solo,	
	con una scelta asserita inusuale ed eccessiva, ma discrezionale e quindi	
	insindacabile dal Giudice contabile; oltre tutto, non vi sarebbe stato	
	nessun aggravio di spesa effettivo, tenuto conto che nello stesso periodo	
	UNISTRA aveva trattenuto € 10.893,33 dalle spettanze dell'[Omissis] per	
	indennità di posizione ritenuta (arbitrariamente) non spettante, ragione	
	per la quale si sosteneva l'applicazione della <i>compensatio lucri cum</i>	
	<i>damno</i> , non considerata dalla Procura regionale; i conteggi effettuati per	
	il calcolo delle differenze retributive attribuite in favore dei Funzionari	
	si sostenevano errati e inintelligibili;	
	vi. – la mancata dimostrazione, concreta e rigorosa, del danno da	
	interruzione del nesso sinallagmatico; per converso, il Direttore	
	generale avrebbe sempre focalizzato le proprie energie lavorative sui	
	compiti istituzionali, tant'è che gli obiettivi al medesimo affidati per gli	
	12	

	anni 2020 e 2021 venivano raggiunti con <i>performance</i> positive.	
	In conclusione, il convenuto [Omissis] domandava:	
	a. - in via pregiudiziale, di dichiarare il difetto di giurisdizione per	
	insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione	
	relative alla posta di danno da disservizio;	
	b. - in rito, di ordinare la sospensione del processo ai sensi dell'art. 106	
	c.g.c. sino alla definizione della causa penale;	
	c. - in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'atto di citazione per	
	carenza dell'interesse ad agire della Procura regionale;	
	d. - nel merito, di rigettare la domanda per carenza di danno erariale, di	
	nesso di causalità e di elemento soggettivo;	
	e. - in via subordinata, di ritenere carente e comunque compensato il	
	presunto danno da disservizio;	
	f. - in via di estremo subordine, di rideterminare l'entità del	
	risarcimento e fare ampio uso del potere riduttivo.	
	VI.3. - Il convenuto [Omissis] [Omissis] si costituiva a mezzo degli Avvocati	
	Emanuele Ruggeri ed Ezio Lucchetti, depositando in data 26/02/2025	
	la comparsa di risposta con la quale rilevava/eccepiva:	
	i. - l'improcedibilità della domanda concernente il danno all'immagine,	
	sostenendo che la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai	
	sensi dell'art. 444 c.p.p. non integrava il requisito della emanazione di	
	una sentenza penale irrevocabile di condanna; l'equiparazione tra le	
	due fattispecie, sostenuta dalla Procura regionale, non si configurava	
	compatibile con le modifiche apportate, all'art. 445, comma 1 bis, c.p.p.,	
	dall'art. 25, comma 1, lett. b, del D.lgs. n. 150/2022, così come	
	13	

	riconosciuto da alcune sentenze della Corte dei conti in casi similari (Sez. Puglia, sent. n. 270/2023; Sez. Campania, sent. n. 409/2023); ii. – l’insussistenza di danno all’immagine, considerato che il bilancio UNISTRA del 2021 aveva registrato un aumento del 20,66% delle certificazioni linguistiche rilasciate rispetto all’anno precedente, con un <i>trend</i> confermato nel 2022 (solo -1% rispetto al 2021); inoltre, la Procura non aveva provato l’entità di tale posta di danno, che si asseriva irragionevole, arbitrariamente messa a raffronto con la richiesta avanzata da UNISTRA quale parte civile nel procedimento penale, tuttavia non costituente un parametro valido al quale agganciare la pretesa erariale; la richiesta di € 250.000,00 appariva anche sproporzionata rispetto al ruolo marginale avuto nella vicenda dal convenuto, rispetto quello degli altri protagonisti, posti invece dal Requirante sullo stesso relativo piano; al riguardo si rilevava inoltre che su n. 173 articoli di stampa pubblicati nel tempo, solo n. 11 riportavano nel titolo il nominativo del convenuto; iii. – l’insussistenza della prova concernente sia il danno da disservizio sia quello da interruzione del nesso sinallagmatico, asseriti inoltre non sovrapponibili tra loro, per come venivano in citazione rappresentati; iv. – la lacunosa ed erronea ricostruzione dei fatti attuata dalla Procura regionale, in quanto non vero che il convenuto aveva concorso alla decisione concernente la sessione straordinaria; il medesimo, inoltre, non aveva partecipato al corso di formazione <i>on-line</i> dello Suarez, eccetto che per n. 12 minuti durante il collegamento del 12/09/2020, allorquando si era limitato a mostrare una scheda concernente il tema	
	14	

	“Famiglia” (uno dei n. 10 temi potenziali oggetto di esame) reperibile sul sito	
	istituzionale del C.V.C.L.; vero, invece, era che il giorno 17/09/2020	
	l’esame condotto dal convenuto aveva avuto a oggetto il tema della	
	“Famiglia” come da canovaccio predisposto dalla Prof.ssa [Omissis]	
	recapitatogli il giorno precedente, ma ciò era avvenuto come	
	conseguenza imposta dalle insistenti pressioni subite dai suoi superiori	
	referenti, ossia dalla Prof.ssa [Omissis], dal Direttore generale [Omissis] e	
	dalla Rettrice [Omissis].	
	In conclusione, il convenuto [Omissis] domandava:	
	a. - in via pregiudiziale, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio sul	
	danno all’immagine per carenza del presupposto della sentenza penale	
	irrevocabile di condanna;	
	b. - nel merito, di rigettare le pretese in quanto infondate.	
	VI.4. - La convenuta [Omissis] [Omissis] si costituiva in giudizio a mezzo	
	dell’Avvocato Antonio Bartolini, depositando in data 26/02/2025 la	
	comparsa di risposta con la quale rilevava/eccepiva:	
	i. - di non risultare destinataria di alcuna sentenza di condanna e che i	
	fatti contestati nel giudizio contabile dovevano essere preliminarmente	
	valutati ed accertati nella sede penale;	
	ii - il corso di formazione era stato impartito allo Suarez al di fuori dei	
	propri compiti di servizio, gratuitamente e per mero spirito di	
	collaborazione; gli obblighi didattici per l’anno 2019/2020 assunti verso	
	UNISTRA, in quanto docente a tempo pieno, consistevano in n. 120 ore	
	di insegnamento in tre materie, che erano state già svolte sino al loro	
	esaurimento; pertanto, sia il danno da disservizio sia quello da	
	15	

	interruzione del nesso sinallagmatico non potevano essere addebitati,	
	in quanto entrambi presupponenti lo svolgimento della condotta	
	nell'ambito degli impegni di servizio e una retribuzione indebita, profili	
	nella realtà mancanti;	
	iii. - la non corretta quantificazione del danno, non considerante il fatto	
	che lo Suarez aveva versato € 1.700,00 nelle casse dell'ateneo per le	
	lezioni ricevute per cui tale somma, in base al principio della <i>compensatio</i>	
	<i>lucri cum damno</i> , doveva essere sottratta all'addebito, inoltre, la	
	valutazione equitativa si sarebbe dovuta effettuare sulla base non di un	
	quinto della retribuzione dell'intero mese di settembre del 2020, bensì	
	di un quinto del compenso percepito per i n. 6 (<i>sei</i>) giorni impiegati per	
	il corso <i>on-line</i> ; pertanto, la posta doveva essere ridotta a € 316,64, per il	
	danno da disservizio, e a € 316,64 per quello da interruzione del nesso	
	sinallagmatico.	
	In conclusione, la convenuta [Omissis] domandava il rigetto delle domande	
	in quanto infondate.	
	VII. - Nell'udienza di discussione della causa le parti ribadivano, anche	
	ampliandole, le argomentazioni a sostegno delle difese rispettive e	
	insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. - Le fattispecie di responsabilità amministrativa oggetto del presente	
	giudizio riguardano i danni riferiti al disservizio, alla interruzione del	
	nesso sinallagmatico e all'immagine di UNISTRA ritenuti cagionati da	
	una serie di condotte dolose, penalmente rilevanti, integranti ipotesi di	
	16	

	reato di rivelazione di segreti d'ufficio e falsità ideologiche in atti	
	pubblici (<i>costituiti da una delibera decisionale, un verbale d'esame ed un</i>	
	<i>attestato di certificazione linguistica</i>), risalenti al settembre 2020, che sono	
	state oggetto di imputazioni specifiche in sede penale e di rituali	
	addebiti erariali mossi con atto di citazione all'esame; ciò, nei confronti	
	dei quattro odierni convenuti, in relazione alla organizzazione ed	
	effettuazione di una procedura pilotata di accertamento della	
	conoscenza dell'italiano al livello B1 da parte del calciatore	
	professionista uruguayano Suarez Diaz Alberto, ai fini del	
	conseguimento della cittadinanza italiana previe richieste al riguardo	
	avanzate dalla Società di calcio Juventus Football Club.	
	2. - Le domande sono ammissibili, in quanto le eccezioni pregiudiziali e	
	preliminari sollevate dalle difese dei convenuti si configurano	
	infondate.	
	2.1. - I convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis] hanno eccepito tutti, in primo	
	luogo, la pregiudizialità del processo penale pendente nei loro	
	confronti, rispetto quello contabile, con richiesta al Collegio della	
	sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 c.g.c. sino alla definizione	
	della causa penale con sentenza passata in giudicato.	
	2.1.a. - Deve al riguardo osservarsi che le normative poste dal riformato	
	codice di procedura penale e da quello di giustizia contabile hanno	
	ridisegnato i rapporti tra il processo penale e quello contabile,	
	improntandoli ai principi di totale autonomia e separatezza reciproca,	
	ponendo così fine alla cd. pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 3 c.p.p.	
	(<i>Corte dei conti, Sezioni Riunite, ord. n. 2/2020/RCS</i>).	
	17	

	Per costante e consolidata giurisprudenza contabile non è quindi	
	possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente	
	all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità	
	amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione	
	del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la	
	controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, in quanto non	
	costituisce l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio	
	contabile.	
	L'esistenza di un nesso, di un collegamento puramente logico tra le	
	questioni trattate nei due processi, incidendo l'accertamento in	
	entrambi i casi su fatti di analoga consistenza materiale, non consente,	
	per questa sola ragione, di disporre l'arresto del processo contabile	
	laddove non sussista un vero e proprio vincolo di consequenzialità in	
	virtù del quale il giudizio penale, oltre ad essere in concreto pendente	
	ed a coinvolgere gli stessi soggetti, investa una questione di carattere	
	pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico la cui	
	soluzione pregiudichi l'esito del processo contabile, in modo che possa	
	astrattamente configurarsi un eventuale conflitto di giudicati (Corte dei	
	conti, SS.RR., ord. n. 1/2017; id., ord. n. 9/2018; id., Sez. I, sent. n.	
	150/2024).	
	La fattispecie qui esaminata non presenta, secondo il Collegio, i	
	connotati della "dipendenza" del giudizio erariale da quello penale, in	
	quanto oggetto della pretesa della Procura regionale è il danno ingiusto	
	arrecato ad UNISTRA dai comportamenti antigiuridici tenuti dai vertici	
	e dai dipendenti qui convenuti, che asseritamente avrebbero violato i	
	18	

	loro obblighi di servizio ed il dovere fondamentale di rispettare le leggi.	
	E ciò vale a prescindere dalla rilevanza o meno di tali condotte ai fini	
	penali, per ipotesi di reato che non interferiscono né condizionano	
	l'accertamento dei presupposti della responsabilità erariale.	
	L'eccezione in argomento, in quanto infondata, deve essere pertanto	
	disattesa.	
	2.2. - Il convenuto [Omissis] ha eccepito una presunta grave carenza di	
	istruttoria da parte della Procura regionale, poiché l'atto di citazione	
	riporta stralci di intercettazioni telefoniche contenuti nell'informativa di	
	reato e nella relazione erariale della Guardia di Finanza, che non sono	
	stati trascritti da periti nominati dal Giudice ai sensi dell'art. 268,	
	comma 7, c.p.p., a garanzia della autenticità e della affidabilità dei	
	relativi contenuti, per cui se ne contesta la rilevanza e l'utilizzabilità	
	anche nel presente giudizio.	
	L'eccezione è stata ripresa dai rappresentanti legali degli altri convenuti	
	nell'udienza dibattimentale, sul richiamo ai principi del giusto processo	
	e sulla necessità di attendere prudenzialmente le relative risultanze una	
	volta verificate dal Giudice penale.	
	2.2.a. - Deve in proposito riscontrarsi che il legislatore ha previsto un	
	regime di circolazione degli elementi probatori, tra i vari processi	
	<i>(penale, civile, amministrativo e contabile)</i> , in virtù del principio della unità	
	della giurisdizione, teso a non far disperdere l'attività compiuta dai vari	
	plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di	
	accertamento raggiunto.	
	Ne discende che il Giudice può trarre argomenti di prova da tutti gli	
	19	

	elementi versati nel fascicolo processuale, compresi quelli provenienti	
	dal processo penale, che una volta allegati all'atto di citazione diventano	
	atti del giudizio, la cui analisi e valutazione è di pertinenza del Collegio	
	giudicante non come prove in senso tecnico, bensì come elementi di	
	conoscenza, presunzioni valide anche ai sensi degli articoli 2727 e 2729	
	c.c., ivi comprese le cd. prove atipiche o innominate che non sono	
	espressamente previste dal codice di rito (<i>ad es., come gli esiti di indagini</i>	
	<i>penali, quali le intercettazioni telefoniche ed ambientali, le dichiarazioni rese in</i>	
	<i>sede di interrogatorio dinanzi alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero,</i>	
	<i>gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, i verbali di prove</i>	
	<i>espletate in altri giudizi, le sentenze rese in altri processi civili e penali,</i>	
	<i>comprese le sentenze di patteggiamento, ecc.).</i>	
	Va quindi riaffermata l'ammissibilità, nel giudizio di responsabilità	
	amministrativa, delle prove atipiche allegate dalla Procura regionale	
	non sussistendo al riguardo, nell'ordinamento processuale contabile,	
	una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova.	
	Previo contraddittorio tra le parti, su dette basi, questo Giudice può	
	formare il proprio libero convincimento ai sensi degli articoli 115 e 116	
	c.p.c., 94 e 95 c.g.c., previa adeguata motivazione del loro utilizzo, in	
	quanto idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti	
	dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (<i>cfr.: Cass. civ.,</i>	
	<i>Sez. III, sent. n. 13229/2015; Corte dei conti, Sez. II, sent. n. 391/2023; id.,</i>	
	<i>sent. n. 246/2017; id., Sez. I, sent. n. 36/2021; id., sent. n. 345/2021).</i>	
	Più in generale, ogni tentativo di applicazione analogica di principi	
	processualpenalistici al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei	
	20	

conti si configura inappropriato ed infondato, in quanto non consentito dal Codice di Giustizia contabile, diversi essendo i beni giuridici oggetto di rispettiva tutela (*cfr.: Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 28/2015/QM; id., sent. n. 2/2017/QM*).

Non ha dunque pregio e deve essere pertanto rigettata, la prospettazione per la quale mancano le trascrizioni integrali delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, secondo le modalità previste per l'espletamento delle perizie, ai sensi dell'art. 268, comma 7, c.p.p.; vigendo, nell'ambito del processo contabile, il principio della piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate in un procedimento penalistico, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e codicistiche, senza che possano ritenersi applicabili le limitazioni di utilizzabilità previste per il processo penale (*rif.: Corte dei conti, Sez. I, sent. n. 150/2024; id., Sez. II, sent. n. 318/2020*).

2.3. - Il convenuto [Omissis] ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda attorea a causa della carenza dell'interesse ad agire del Pubblico Ministero contabile, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., in quanto una richiesta di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali è stata avanzata da UNISTRA con l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale pendente innanzi al Tribunale di Perugia, presentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, in data 18/11/2022, con lo stesso *petitum* e la stessa *causa petendi*; sussistendo quindi una interferenza tra giurisdizioni e una caducazione dell'interesse del P.M. contabile a coltivare una domanda identica a quella già posta all'interno

del procedimento penale.

2.3.a. – Deve fundamentalmente rilevarsi che diversi si configurano i presupposti soggettivi e oggettivi della precitata costituzione di parte civile dell’Ateneo, da un lato, riguardando il procedimento penale pendente solo tre dei quattro odierni convenuti - considerato che la posizione del [Omissis] veniva definita con separata sentenza di patteggiamento - dall’altro, avendo UNISTRA chiesto anche il ristoro di un danno morale di € 300.000, che non è oggetto di domanda in questo giudizio, nonché di un danno all’immagine di € 1.000.000,00 che in questa sede non risulta contestato ai convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis] oltre a danni patrimoniali, da quantificare in quel processo.

Inoltre, risulta ormai pacifico l’indirizzo giurisprudenziale sostenente la piena legittimità del sistema del cd. “*doppio binario*” incentrato sulla concorrenza e sul parallelismo tra l’azione giuscontabile e quella civile di danno promossa dall’ente pubblico nei confronti del proprio dipendente, con l’unico limite del divieto di doppia condanna.

Non sussiste, pertanto, una giurisdizione esclusiva in materia di danno arrecato alla pubblica amministrazione, ben potendo coesistere plurime azioni risarcitorie contestualmente esercitabili sino a quando risulti conseguito, attraverso anche una sola di esse, l’integrale conseguimento del/i bene/i della vita dalle domande perseguito.

Sussistendo al riguardo il solo limite, da verificare nella sede attuativa, del già avvenuto totale soddisfacimento della pretesa, anche con più azioni coltivata, sino all’integrale effettiva rifusione del sottostante danno (Cass., SS.UU. civ., sent. n. 8927/2014; CdC, Sez. I, sent. n. 143/2002;

id., Sez. II, sent. n. 26/2013; *id.*, sent. n. 295/2015; *id.*, Sez. Veneto, sent. n. 87/2022).

Ne consegue che anche detta eccezione, in quanto infondata, deve essere rigettata.

2.4. - Ha contestato, sempre il convenuto [Omissis], il qualificato danno da disservizio, di € 11.692,53, contestato dalla Procura regionale in termini di maggiori costi sostenuti da UNISTRA per la sostituzione del Direttore generale - colpito da ordinanza di misura interdittiva del GIP di Perugia da gennaio a maggio del 2021 - in quanto tali spese deriverebbero da una decisione discrezionale asserita insindacabile dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 15 c.g.c. e dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994.

2.4.a. - Come richiamato dal P.M. nell'udienza di discussione della causa, la pretesa della Procura regionale non si basa sulla illiceità della delibera dell'Ateneo di affidamento delle funzioni dirigenziali del Direttore generale ai n. 4 (*quattro*) Funzionari chiamati a sostituirlo, la cui legittimità, razionalità, economicità ed efficacia non risulta in discussione (*n.d.r.: neppure dalla difesa del medesimo convenuto*), bensì sulla condotta dello stesso che ha costretto UNISTRA ad assicurare il ripristino del regolare funzionamento dell'Ufficio del Direttore generale, risultato scoperto in ragione del comportamento illecito del medesimo.

Deve essere conseguentemente disattesa l'eccezione di insindacabilità della deliberazione precitata e, pertanto, dichiarata ammissibile la domanda di risarcimento del danno consistente nei maggiori costi

che “la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’art.444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.”

Al riguardo, è stato quindi rigorosamente affermato che:

i. - la norma citata si pone in realtà nel solco della consolidata giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pur non potendosi configurare tecnicamente come una pronuncia di condanna, non ha la natura di piena prova dei fatti scrutinati, ma non preclude al Giudice di merito di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti storici e di utilizzare a tal fine gli accertamenti effettuati ai fini penali, ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria del danno all’immagine (rif.: Corte dei conti, Sez. II, sent. n. 237/2023; id., Sez. I, sent. n. 25/2023; Sez. II n. 174/2024);

ii. - la novella dell’art. 445 c.p.p. non può essere letta in contrasto con il suo chiaro dettato letterale che, al secondo capoverso del comma 1-bis, detta la regolazione dell’efficacia di “disposizioni di leggi extra-penali” equiparative della sentenza di patteggiamento a quella di condanna, escludendola nel caso di sentenza di patteggiamento che non irroghi

pene accessorie ed ammettendola nel caso opposto di loro irrogazione; orbene, non è dato rinvenire alcuna disposizione di legge extra-penale che equipari la sentenza di patteggiamento alla sentenza penale di condanna richiesta in tema di perseguimento del danno all'immagine della P.A.; pertanto, questa disposizione specifica non riguarda la materia contabile (rif.: Corte dei conti, Sez. app. Sicilia, sent. n. 2/A/2024);

iii. - la rimodulazione dell'art. 445 c.p.p., operata dalla riforma Cartabia, è influente sulla proponibilità dell'azione per danno all'immagine; l'art. 51, comma 6, c.g.c. nel prevedere la rilevabilità d'ufficio della nullità per violazione delle norme sui "*presupposti di proponibilità*" dell'azione in questione, ha qualificato il requisito della sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti commessi in danno della P.A. non come condizione dell'azione, ma come presupposto di proponibilità dell'azione, che quindi deve sussistere prima della domanda; la sentenza penale opera quindi come presupposto per l'iniziativa del P.M. e, a questi limitati fini, scatta la *fiction iuris* prevista dall'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., secondo cui la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna (cfr.: Corte dei conti, Sez. III, sent. n. 34/2025; id., Sez. Lombardia, sent. n. 148/2024; id., Sez. Campania, sent. n. 234/2024).

Il Collegio, nel condividere l'impostazione ermeneutica sopra descritta, valuta pertanto non preclusivi della ammissibilità della domanda di risarcimento del danno all'immagine, proposta dalla Procura regionale, i contenuti delle due pronunce isolate citate dalla difesa del convenuto.

L'eccezione pertanto viene rigettata, in quanto infondata.

2.6. - Ha eccepito la convenuta [Omissis] l'applicazione dall'art. 21, comma

1, del D.L. n. 76/2020 (il c.d. "Scudo erariale"); versandosi in tema di

condotte dolose l'eccezione risulta destituita di fondamento (cfr. *infra*).

3. - Nel merito, il Collegio ha formato il proprio libero convincimento

sulle responsabilità di ognuno dei quattro convenuti, ponendo a

fondamento le prove dedotte dal Pubblico Ministero,

fondamentalmente integrate, quanto alle contestazioni soggettive, dalle

conversazioni intercettate nell'ambito delle indagini tecniche eseguite

dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza

di Perugia - rappresentanti uno strumento fondamentale di

ricostruzione della materialità dei fatti - trascritte nella relazione

conclusiva del 19/2/2024 (doc. n. 58 allegato all'atto di citazione).

Seguendo le tracce memorizzate all'inizio e lungo l'iter di sviluppo

temporale della vicenda, si annotano i passaggi salienti di seguito

indicati:

3.1. - giorno 08/09/2020:

i. - Ore 9,53 dialogo tra [Omissis] ed [Omissis] circa l'organizzazione della sessione

straordinaria d'esame del 17/9/2020 per Suarez Diaz:

[Omissis] "questa è una sessione ad hoc"

[Omissis] "è una sessione ad hoc certamente"

[Omissis] "ce mandiamo penso [Omissis] che ce mandiamo?"

[Omissis] "ehh, ci mandiamo [Omissis], questo, certo"

ii. - Ore 14,11 telefonata di [Omissis] e [Omissis] con l'avv. [Omissis] [Omissis] [Omissis]

consulente della Juventus, riguardo alla prova d'esame, al corso intensivo

d'italiano ed alla promessa della consegna immediata del certificato:

[Omissis] “dovrebbe venire qui da noi a Perugia... noi abbiamo la sessione ordinaria il 22 settembre... immagino che in queste vicende ci sia una certa fretta, certa urgenza... faremo un decreto, organizzeremo una sessione straordinaria e... per questo candidato... mi si chiedeva un corso da fare... noi naturalmente possiamo... fare un corso su committenza... mettere un insegnante a disposizione fin dalle prossime ore... noi i corsi intensivi... di solito hanno la valenza di un mese... però in questo caso il ragazzo già parlerà spagnolo, perciò insomma non credo che sia...”

[Omissis] “sono il responsabile della certificazione come coordinatore del Centro”

[Omissis] “colui che poi farà sostenere l’esame”

[Omissis] “sì, sì, l’esame si svolge in presenza... c’è una commissione composta da due esaminatori, dei quali uno sarei volentieri io... l’esame ha una durata orale più o meno di 10/12 minuti... qualcosa di italiano lo sa dire?”

[Omissis] “partiamo dal presupposto che dobbiamo fargli una roba da principianti perché...”

[Omissis] “sì, assolutamente...”

[Omissis] “io non voglio... obiettivamente il livello di conoscenza richiesto ai fini del passaggio dell’esame non lo conosco...”

[Omissis] “no, no, ma a questo ci pensiamo noi... questo era solo per dare una configurazione regolare alla...”

[Omissis] “sì, insomma, noi lo facciamo mirato per l’esame, per cui sarà un corso anche soprattutto di preparazione all’esame, al di là della lingua

	italiana... per cui con specifici compiti che poi si ritroverà all'esame..."	
	[Omissis] "allora io cerco adesso di strutturare immediatamente di fare	
	un decreto d'urgenza per avviare un corso... io direi di fare un corso	
	almeno di una settimana..."	
	[Omissis] "noi riusciamo... entro il 17 magari così... in modo che a metà	
	settembre di dare l'esame..."	
	[Omissis] "entro il 17 dare l'esame..."	
	[Omissis] "cioè il 16, il 17, prima è meglio è..."	
	[Omissis] "facciamo il giovedì 17 pomeriggio"	
	[Omissis] "ovviamente appena svolta la prova possiamo subito dare	
	l'esito, eh... per cui anche formalizzare il conseguimento del titolo	
	linguistico..."	
	[Omissis] "per cui il 17 pomeriggio lui è già in possesso della	
	certificazione"	
	iii. - Ore 14,21 conversazione tra [Omissis] e [Omissis] circa l'affidamento	
	dell'incarico d'insegnamento per il corso intensivo:	
	[Omissis] "no, no, adesso ti parlo ufficialmente... perché stiamo	
	organizzando di corsa una prova di certificazione di un corso per Suarez	
	che deve venire alla Juventus... ci domandavamo: tu puoi fare un corso	
	intensivo di 6/7 giorni a questo ragazzo?"	
	[Omissis] "un corso intensivo d'italiano?"	
	[Omissis] "sì... preparatorio per la certificazione... pensavamo a te con	
	[Omissis]"	
	[Omissis] "sì, certo... guarda è un lavoro che ho fatto molti anni fa e non	
	faccio più da molto tempo..."	
	29	

[Omissis] “vabbè, però voglio dì, sei un professore ordinario... di glottodidattica... insomma sarebbe la cosa ideale... però tu dovresti dare la disponibilità totale per sei giorni”.

3.2. - giorno 09/09/2020:

i. - Ore 9,47 telefonata tra [Omissis] e [Omissis] sulla ~~falsa~~ motivazione della delibera concernente la fissazione della sessione straordinaria d'esame:

[Omissis] “io direi, oggi, come Consiglio, di proporre di istituire una sessione... la settimana prossima... che faccia un po' da filtro alla riunione di settembre”

[Omissis] “ah, senza motivare, ho capito ho capito”

[Omissis] “in modo che... così non ci vengono a dire “ah, hanno fatto una sessione apposta per far venire questo... capito?”

[Omissis] “va bene, va bene”

ii. - Ore 11,38 conversazione tra [Omissis] e l'avv. [Omissis] della Juventus sullo stesso tema:

[Omissis] “noi ormai l’abbiamo deliberata questa mattina, perché io ho voluto dare una connotazione formale perché non volevo che si pensasse che è stato fatto un esame ad hoc per la persona... quindi noi per l’emergenza Covid, per evitare assembramenti a settembre abbiamo comunque spezzato la sessione a giovedì...”

[Omissis] “ah, bravissimi”

[Omissis] “ma io non volevo che voi aveste fissato il 17 solo per me, e poi vi dò buca...”

[Omissis] “no, io ho sdoppiato la sessione, creando una sessione diciamo ordinaria, per evitare assembramenti Covid e diciamo per non dare

l'idea che abbiamo fatto una sessione solo per lui... questo anche per una tutela nostra, vostra, di immagine...".

3.3. - giorno 10/9/2020:

i. - Ore 5,33 messaggio vocale di [Omissis] all'impiegata dell'università [Omissis] [Omissis] riguardo all'interpello degli studenti da far confluire nella sessione straordinaria:

[Omissis] "ciao [Omissis], buongiorno... adesso facciamo passare la priorità del direttore generale, che sappiamo bene qual è; quindi, la sessione ad personam... quanti candidati attualmente iscritti il 22 settembre da noi [Omissis] è riuscita a spostare, ad anticipare al 17 pomeriggio? ...è arrivata a spostare 5 o 6 candidati? Basta e avanza, eh... "

ii. - Ore 16,05 telefonata tra [Omissis] e [Omissis] circa l'andamento delle lezioni e l'obiettivo prefissato:

[Omissis] "hai fatto la prima lezione?"

[Omissis] "'na fatica... abbiamo fatto quasi due ore...ha studiato italiano quando era ragazzino, non l'ha mai parlato, quindi ovviamente quando parla, parla spagnolo... noi faremo, io farò il seguente lavoro: lo metto in grado di fare l'esame... sono 5 prove diverse l'esame orali... io gli dò i testi di tutte e lui praticamente se se le impara, lo supera... poi ovviamente [Omissis] non dovrà uscire da quei binari, perché se esce da quei binari... "

3.4. - giorno 11/09/2020:

i. - Ore 16,57 conversazione tra [Omissis] e [Omissis] sul livello di preparazione di Suarez:

[Omissis] "allora tutto bene, abbiamo fatto la seconda e domani facciamo

	la terza”	
	[Omissis] “bene”	
	[Omissis] “ovviamente lui fa un salto da principiante assoluto a B1,	
	quindi,... però noi questo lo diamo per scontato, non ce ne frega	
	niente... “	
	[Omissis] “certo”	
	[Omissis] “no, volevo solo dirti una cosa... io nel salutarlo gli ho detto	
	“guardi, allora domani ci vediamo alle 14, ci starà [Omissis] che è un mio	
	collega, con cui faremo la prova... con lui facciamo la prova di una parte	
	dell’esame... [Omissis] è libero domani e quindi viene lui...”	
	-giorno 12/9/2020	
	ii. - Ore 12,55 messaggio whatsapp inviato dalla figlia [Omissis] al padre [Omissis]	
	[Omissis] sul suo cellulare, recante video ed immagini della partecipazione di	
	[Omissis] alla lezione di [Omissis] per simulare la prova d’esame in collegamento on	
	line con Suarez Diaz; in particolare, sono state condivise con il calciatore	
	immagini costituenti la seconda componente dell’orale, riscontrata identica a	
	quella effettivamente somministrata a Suarez durante l’incontro del 17/9/2020	
	iii. - Ore 16,54 telefonata tra [Omissis] ed una sua amica sulla lezione tenuta	
	nella mattinata:	
	[Omissis] “poi abbiamo fatto le simulazioni dell’esame. Praticamente gli	
	abbiamo dato tutti i materiali che dovrebbero essere a sorpresa... “	
	iv. - Ore 18,25 telefonata di [Omissis] ad un suo amico sul livello di preparazione	
	di Suarez e sulla certezza di superamento dell’esame:	
	[Omissis] “comunque sabato pomeriggio due ore di lezione... lui come altri	
	ispanofoni capisce perfettamente, ma non spiccica una parola, quindi	
	32	

	praticamente uno ad uno, principiante assoluto a cui stiamo cercando	
	di far superare un B1 e quindi, insomma, chiaramente lo supererà...	
	oggi per esempio... abbiamo preparato i 5 task di questo esame, per cui	
	lui praticamente arriverà che lo sa a memoria praticamente... quindi,	
	abbiamo fatto la simulazione e poi abbiamo fatto un po' di	
	conversazione... “	
	Amico “ah, quindi non è ancora della Juve?”	
	[Omissis] “no, no... c'è il problema di 'sto passaporto, perché la Juve ha	
	già il numero massimo di extracomunitari e quindi lui lo deve tesserare	
	come italiano... è sufficiente che lui faccia questo B1 e abbia il	
	passaporto italiano che poi gli darebbero anche in virtù della moglie,	
	capito?”	
	Amico “hai una grande responsabilità, perché se lo bocciate ci fanno gli	
	attentati terroristici...”	
	[Omissis] “ma te pare che lo bocciamo”	
	Amico “tante volte”	
	[Omissis] “per dirtela tutta, oggi ho chiamato [Omissis] [Omissis] che gli ha fatto	
	la simulazione dell'esame e abbiamo praticamente concordato quello	
	che gli farà l'esame...quindi... mi ha detto “guarda, fagli scegliere 'ste	
	due immagini, eccetera... “.	
	3.5. - giorno 14/9/2020:	
	i. - Ore 18,36 telefonata tra [Omissis] e [Omissis] sulle modalità di conduzione	
	dell'esame di Suarez:	
	[Omissis] “io le telefonavo solo per, insomma, un attimo per fare il punto	
	sulla situazione di giovedì... quando avremo questa sessione quasi ad	
	33	

	personam, senza nominare la persona... un suggerimento da lei come	
	dovermi comportare, perché... ma come sa, [Omissis] tra virgolette	
	spinge abbastanza... io ho parlato sabato, ho voluto apposta incontrarlo	
	al volo su..."	
	[Omissis] "sì, me lo ha detto [Omissis]"	
	[Omissis] "eh, allora, lui sta un po' memorizzando le varie parti	
	dell'esame..."	
	[Omissis] "eh, ma infatti è questo, deve essere sul binario, ecco..."	
	[Omissis] "esatto, esatto, l'abbiamo 'stradato bene..."	
	[Omissis] "e deve essere su quel binario lì"	
	[Omissis] "su quel binario lì... sul verbale non ho problemi a mettere la	
	firma, perché in commissione ci sono io e mi assumerò la responsabilità	
	dell'attribuzione del punteggio... il mio timore qual è, che poi tirando	
	tirando diamo il livello ed esce, i giornalisti fanno due domande in	
	italiano e la persona va in crisi... quindi un po' di preoccupazione ce	
	l'ho, perché è una gatta da pelare, come si fa si fa male..."	
	[Omissis] "eh, io credo che i giornalisti non gli debbono fare le	
	domande... questo qui deve essere come quelli che scappano dalla porta	
	di servizio, cioè non deve incontrare adesso i giornalisti..."	
	[Omissis] "ecco, sì... la Juventus ci ha tranquillizzato... ci ha detto "non	
	preoccupatevi, chi ha un contratto con noi, straniero, è obbligato a 3 ore	
	al giorno di italiano intensive, con lezioni individuali... in due mesi	
	riesce a diventare B1..."	
	[Omissis] "adesso, giovedì va su quel binario, solo su quel binario, dopo	
	di che bisogna... lui entra da una parte, l'accompagna una macchina, non	
	34	

	credo che”.	
	3.6. - giorno 15/09/2020:	
	i. - Ore 8,39 telefonata tra [Omissis] e l’impiegata [Omissis] [Omissis] sulla	
	<i>preparazione del certificato anzitempo, con l’attribuzione dei voti già decisi:</i>	
	[Omissis] “poi, se oggi ti arriva il modulo d’iscrizione del tizio, tu puoi già	
	sentire [Omissis], nel senso prepara... ecco, perché tanto io ho sentito...”	
	[Omissis] “esatto, io lo faccio già preparare... ma io devo attendere	
	l’anagrafica, quando una volta che si è inserito, io posso già metterci il	
	voto... mi dici tu che voto ci do, e via...”	
	[Omissis] “brava, metteci il minimo, eh...”	
	[Omissis] “3,3,3,3,3”	
	[Omissis] “brava, perfetto”	
	[Omissis] “è il minimo 3?”	
	[Omissis] “sì, sì, metti tutti 3... e perché tanto ho sentito la rettrice ieri,	
	la linea è quella ...”	
	ii. - Ore 9,31 telefonata tra [Omissis] ed una sua amica sul livello di preparazione	
	<i>raggiunto da Suarez Diaz:</i>	
	[Omissis] “e quindi oggi c’ho l’ultima lezione e me la devo preparare	
	perché non spiccica ‘na parola...”	
	Amica “oddio, e che livello dovrebbe passare questo ragazzo? B1?”	
	[Omissis] “eh, non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione	
	di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”	
	Amica “e certo...”	
	[Omissis] “il B1, il B1 cittadinanza... è un A1 pieno, proprio non...”	
	Amica “non c’è speranza”	
	35	

[Omissis] “non coniuga i verbi, non coniuga i verbi... parla all’infinito...”.

3.7. - giorno 16/9/2020:

i. - Ore 12,00 telefonata tra [Omissis] e [Omissis] circa il percorso preparato per l’esame di Suarez Diaz:

[Omissis] “poi te lo voglio dì che il frego comunque, il nostro [Omissis], c’hai ragione te a dire che proprio la superficialità più assoluta... cioè, ma anche nelle cose stupide, cioè guarda... lo osservavo quando è venuto a fare la simulazione al calciatore... ora voglio dì... è uno studente un po' particolare, no? Quindi uno si prepara perché deve fare una buona figura, ecc... e peraltro lui nella veste di persona che lo esaminerà, quindi c’avrà anche un ruolo formale, ufficiale... è venuto e quando gli doveva fa vedè le... doveva fargli leggere un testo che fanno l’esame, gliel’ha fatto vedere dalla video... de carta sulla videocamera... questo ovviamente non ce vedeva, se leggeva malissimo... allora gli ho detto “[Omissis], caricaglielo, condividiglielo su teams no? Condividi il file, così lo vede sullo schermo, lo vede meglio” ... “eh, ma adesso non so dov’è, non me lo sono preparato”... ma come? Ma vieni a fare una simulazione ufficialmente e non ti prepari prima? Me vieni col fogliettino de carta? Così? Cioè, ma sono...”

[Omissis] “no, no, ma questi sono...”

[Omissis] “indice di...”

[Omissis] “sono stati, cioè con me funzionavano perché erano praticamente dentro una bolla protetta e avevano tutti i passi, step one, step two...”

[Omissis] “esatto, esatto...”

[Omissis] “step three... cioè metti ... coi piedini, capito? Metti i piedini

	qui...”	
	[Omissis] “ma questa è una cosa marchiana, voglio dire... devi essere pronto... devi avè tutto pronto nel migliore dei modi, se tratta... de	
	caricà dei file, eh...”	
	[Omissis] “no, no, ma questo... lui è un po' romano, capito, in questo...”	
	<i>ii. - Ore 14,16 telefonata tra [Omissis] e [Omissis] riguardo alla consegna immediata del certificato:</i>	
	[Omissis] “possiamo poi già rilasciargli domani sera un provvisorio? Come funziona?”	
	[Omissis] “ma no, no... già ci siamo mossi noi... noi abbiamo già fatto... predisposto il certificato...”	
	[Omissis] “perfetto”.	
	<i>iii. - Ore 16,56 conversazione tra [Omissis] e [Omissis] ai fini dell'invio del file dell'esame e la raccomandazione di attenersi ai binari predisposti:</i>	
	[Omissis] “allora mi raccomando io, [Omissis], adesso te mando il pdf del testo su cui ha lavorato... lui se lo porta in aereo... l’abbiamo ripetuto forse... me senti?”	
	[Omissis] “mi mandi il pdf?”	
	[Omissis] “del... del testo su cui lui ha lavorato, gliel’ho mandato io tutto con le 5 parti... con la descrizione delle domande...”	
	[Omissis] “perfetto”	
	[Omissis] “quindi lui studia qui, l’avremmo ripetuto forse 20 volte... lui ovviamente parla in spagnolo, eh... tu l’hai visto, però...”	
	[Omissis] “si, si, si, si, però ...”	
	[Omissis] “tu segui i binari di quello, me raccomando non uscì da quello...”	
	37	

	[Omissis] “no, no, no, no, no... però...”	
	[Omissis] a “te lo mando adesso via mail...”	
	[Omissis] “alla fine se supera la prova, quindi, non è sicuro che lo prende la Juve...”	
	[Omissis] “in ogni caso lui domani viene... quindi mi raccomando [Omissis], non gli fa... non uscì da quelle immagini, da quelle cose che già...”	
	[Omissis] “no, no, tranquilla...”	
	iv. - Ore 20,27 telefonata tra [Omissis] ed un'amica sui contenuti del corso:	
	[Omissis] “lui me parlava in spagnolo praticamente, perché lui ce provava a parlà italiano... lui guarda era un A1 preciso...”	
	Amica “già”	
	[Omissis] “un principiante assoluto”	
	Amica “già”	
	[Omissis] “e ovviamente noi dovevamo farlo passà per B1... e allora ho provato... praticamente gli ho scritto il testo del... lo abbiamo fatto insieme, eh?... perché l’ho fatto esercità... abbiamo fatto 10 ore, quindi insomma alla fine non è manco poco...”	
	Amica “no, alla fine n’è manco poco...”	
	[Omissis] “insieme abbiamo costruito questo testo... gliel’ho scritto, gliel’ho mandato... gli ho detto “Luis, studia questo, vai lì...” e lui oggi m’ha detto “stai tranquilla, perchè io lo estudio in l’avion...”.	
	4. - Con riferimento alle evidenze probatorie di cui ai punti 3. afferenti alle contestazioni delle condotte illecite è stato quindi eccepito dalla convenuta [Omissis], che:	
	4.1. - la Procura regionale ha mosso nei suoi confronti contestazioni di	
	38	

due condotte antigiuridiche, ossia l'aver condiviso con il Direttore generale le decisioni inerenti la sessione straordinaria d'esame del 17/9/2020 e l'organizzazione del corso intensivo d'italiano, nonché l'aver consentito consapevolmente la rivelazione anticipata del contenuto della prova d'esame al candidato:

i. - riguardo al primo punto, si è affermato il doversi tener conto che rientrava nelle facoltà del Consiglio del C.V.C.L. (*di cui la convenuta non faceva parte*) la decisione di fissare sessioni straordinarie per esigenze organizzative varie, come avvenuto 13 volte nel periodo 2018/2020 (*di cui 5 nel solo anno 2020*); in particolare, la scelta di istituire la sessione del 17 settembre 2020 sarebbe stata dettata da ragioni precauzionali legate all'emergenza Covid 19; la rettrice si è limitata a prendere atto, durante la telefonata intercorsa l'8/09/2020 con il dott. [Omissis], della ipotizzabilità di una sessione *ad hoc* per il calciatore;

ii. - per quanto concerne il secondo punto, il termine "*binario*" utilizzato durante la sua conversazione con il [Omissis] del 14/09/2020, lungi dal voler indicare un espletamento predefinito della prova d'esame, era finalizzato semplicemente a richiamare le modalità routinarie di svolgimento dell'esame (*B1-cittadinanza*) secondo la prassi pubblicata sul sito istituzionale del C.V.C.L. e articolata sui 5 temi della conversazione faccia a faccia con l'esaminatore, vertente su: Famiglia, Città, Abitazione, Attività lavorativa e Hobby del candidato; inoltre, la rivelazione allo Suarez del file pdf con i testi dell'esame era stata frutto di una iniziativa della Prof.ssa [Omissis], come dalla stessa dichiarato nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. penale il 15/02/2021, di cui la

Rettrice aveva appreso l'esistenza solo dopo la pubblicazione sulla stampa dei contenuti delle intercettazioni.

4.1.a. - Il Collegio, in proposito, osserva che:

i. - la Rettrice, come comprovato dalla Procura regionale, ha preso atto della iniziativa del Direttore generale [Omissis] sin dal primo momento della vicenda e ne ha fornito autorevole avallo, essendo il Vertice dell'Università e la fondatrice ed ex Direttrice del C.V.C.L., nonostante la consapevolezza che la decisione amministrativa era ispirata non dalle precauzioni anti Covid, bensì dall'interesse privato della Società di calcio Juventus F.C. e dello stesso calciatore professionista Suarez;

ii. - più grave appare certamente, inoltre, l'illiceità dei comportamenti tenuti dalla Rettrice [Omissis] nei rapporti con il [Omissis] del 14/09/2020 e con la [Omissis] del 16/09/2020; la registrazione della prima telefonata rende poco credibile la giustificazione data dalla convenuta riguardo al significato del termine "binari", perché la conversazione verteva sulla memorizzazione di un testo da recitare il giorno della prova ([Omissis] "lui sta un po' memorizzando le varie parti dell'esame"; [Omissis] "eh, ma infatti è questo, deve essere sul binario, ecco"; [Omissis] "esatto, esatto, l'abbiamo stradato bene"; [Omissis] "e deve essere su quel binario lì"), come se si trattasse della sceneggiatura di una parte da recitare; del resto, la Rettrice era a conoscenza dello scarso livello di preparazione dello Suarez, principiante assoluto, tant'è che si spingeva a dare consigli sulla necessità di rifuggire i contatti coi giornalisti, così da non far scoprire la simulazione della prova; più in generale, nel gergo utilizzato dalla Prof.ssa [Omissis], in più occasioni il termine "binari" veniva sempre

impiegato alludendo a un testo preparato per imprimerlo a mente e per recitarlo in sede di esame, previe intese con l'esaminatore che a quella traccia si doveva attenere *"senza uscire dai binari"*; questo è il significato oggettivamente emergente dalle telefonate della [Omissis]: del 10/09/2020 con l'[Omissis]; del 12/09/2020 con un amico e, soprattutto, del 16/09/2020 con il [Omissis];

iii. - allo stesso modo, censurabile risulta l'atteggiamento tenuto dalla Rettrice [Omissis] il 16/09/2020, quando biasimava la condotta del [Omissis] in occasione della lezione *on-line* del 12/09/2020, affermando che al tempo in cui era Direttrice del C.V.C.L. le cose *"funzionavano perché erano praticamente dentro una bolla protetta e avevano tutti i passi... step one, step two, step three..."* e *"mettevano i piedini"* soltanto lì dove era previsto che l'esame si dovesse sviluppare; considerata la gravidanza e la gravità di queste affermazioni il Collegio ritiene più che verosimile che questa conversazione abbia influenzato la volontà della Prof.ssa [Omissis], rafforzandola, di condividere il file pdf-chiave con lo Suarez e con il [Omissis].

Alla luce di questi elementi ritiene il Collegio non condivisibile né commendevole la conclusione alla quale perviene la convenuta [Omissis], secondo cui non vi sarebbe stata nessuna condotta illecita da parte sua, essendosi la medesima limitata ad esercitare le proprie prerogative istituzionali senza intervenire in merito all'organizzazione, allo svolgimento ed all'esito della prova d'esame dello Suarez.

In particolare, gli interventi attuati nei confronti dei dipendenti universitari, Prof.ssa [Omissis] e Collaboratore [Omissis], appaiono

	emblematici della sussistenza della coscienza e volontà di violare i	
	doveri di servizio, omettendo qualsiasi azione correttiva e anzi	
	concorrendo nel piano simulatorio al fine dell'illecito conferimento	
	dell'attestazione linguistica all'illustre ma impreparato candidato,	
	mediante suggerimenti ed esempi incompatibili con le proprie funzioni	
	di massimo rappresentante dell'importante Università.	
	5. - Con riferimento alle evidenze probatorie di cui ai punti 3. afferenti	
	alle contestazioni delle condotte illecite è stato quindi eccepito dal	
	convenuto [Omissis], che:	
	5.1. - la Procura regionale ha contestato tre condotte illecite, ossia l'aver	
	condiviso le decisioni relative alla sessione straordinaria e al corso	
	intensivo affidato alla Prof.ssa [Omissis], l'aver somministrato un <i>test</i> di	
	esame orale dai contenuti predeterminati e l'aver impartito direttive al	
	personale del C.V.C.L. per far predisporre il certificato di livello B1	
	prima dello svolgimento della prova;	
	i. - la ricostruzione risultava lacunosa ed erronea, in quanto la sessione	
	straordinaria era stata decisa dai vertici di UNISTRA, ossia dalla	
	Rettrice [Omissis] e dal Direttore generale [Omissis], prima del suo	
	coinvolgimento nella vicenda; le lezioni venivano impartite allo Suarez	
	esclusivamente dalla Prof.ssa [Omissis], fatta eccezione per una propria	
	partecipazione di n. 12 minuti il 12/09/2020, allorquando mostrava al	
	calciatore professionista il documento pubblicato sul sito del C.V.C.L.	
	relativo al tema "Famiglia", che era solo uno dei n. 10 potenziali	
	argomenti di discussione; il fatto che l'esame dello Suarez avesse	
	effettivamente avuto ad oggetto detto tema, di cui al canovaccio	
	42	

preparato dalla Prof.ssa [Omissis], doveva pertanto ritenersi una conseguenza imposta dalle insistenti pressioni dei referenti istituzionali, ossia la Rettrice [Omissis], il Direttore generale [Omissis] e la Prof.ssa [Omissis]; oltre tutto, nel corso dell'esame, il convenuto aveva posto due domande, nel primo e nel secondo modulo, che non erano previste nel precitato file pdf; riguardo al certificato, non il medesimo aveva impartito nessuna direttiva, bensì aveva soltanto assecondato una iniziativa presa dalla dipendente [Omissis] [Omissis], specificando di aver inserito provvisoriamente la votazione minima.

5.1.a. - Il Collegio osserva che il ruolo ricoperto nella vicenda dal convenuto [Omissis] nonostante egli si trovasse in una posizione di subordinazione rispetto agli altri attori concorrenti, è stato determinante analogamente a quello svolto dalla Prof.ssa [Omissis].

Ciò emerge per il fatto che il convenuto:

i. - ha partecipato sin dal primo momento, agendo al fianco dell'[Omissis], quanto agli accordi presi con l'Avvocato [Omissis], consulente della Juventus F.C., per la definizione del piano di azione finalizzato al superamento dell'esame da parte dello Suarez e, poi, per la scelta della Prof.ssa [Omissis] per lo svolgimento del corso intensivo;

ii. - veniva informato dallo stesso [Omissis] dell'intenzione di proporre al consiglio del C.V.C.L. la sessione straordinaria sulla base di una motivazione falsa; in tale circostanza, avallava tale decisione (*rispondendo "va bene, va bene"*), pur essendo consapevole che ciò avrebbe comportato la redazione di una deliberazione strumentale al fine illecitamente perseguito; la responsabilità di tale condotta illecita ricade

quindi non solo sul Direttore generale, ma anche sull'Organo che consapevolmente recepiva e attuava tale determinazione, avendo il convenuto presieduto il Consiglio del C.V.C.L. che aveva approvato la sessione straordinaria, pur sapendo di trasgredire così il principio d'imparzialità della P.A. (rif.: l'art. 97, Cost.);

iii. - come dimostrato dal comportamento tenuto il 12/9/2020 durante il collegamento *on-line* con lo Suarez - documentato dal video memorizzato nel suo stesso cellulare - e soprattutto dagli accordi presi con la Prof.ssa [Omissis]a nel corso della telefonata del 16/09/2020, assicurava un livello di compartecipazione piena, totale ed effettiva all'attuazione del disegno che a più voci è stato definito l'esame "farsa" dello Suarez Diaz, gravissimo episodio di malcostume e di deviazione istituzionale da parte dei quattro alti rappresentanti di una delle più prestigiose Università per stranieri del Paese; l'esistenza di pressioni dei propri referenti istituzionali non può giustificare tale compartecipazione, né tanto meno esimerlo dalle correlate responsabilità, in quanto egli avrebbe dovuto reagire, opponendosi a tale piano e denunciando i fatti all'Autorità giudiziaria;

iv. - riguardo, infine, alla predisposizione anticipata del certificato linguistico, i contenuti delle telefonate del 15/09/2020, delle ore 8,39, tra il [Omissis] e la [Omissis] e del giorno successivo, tra il medesimo e l'[Omissis] evidenziano chiaramente il tenore delle indicazioni già impartite e sulle azioni da intraprendere al fine della anticipata predisposizione della certificazione rispetto al sostenimento dell'esame linguistico, tanto integrando la sussistenza della contestata condotta

	illecita e non la mera espressione di pareri.	
	Pertanto, le eccezioni nel merito sollevate dal convenuto [Omissis] con	
	riferimento alle condotte addebitate non appaiono meritevoli di rilievo	
	ai fini del decidere.	
	6. – Con riferimento alle evidenze probatorie di cui ai punti 3. afferenti	
	alle contestazioni delle condotte illecite - consistenti nell’aver	
	predisposto e coordinato tutti gli aspetti connessi alla sessione	
	straordinaria ed al corso di formazione, nonché nell’aver consentito la	
	rivelazione anticipata del contenuto della prova e la predisposizione del	
	certificato linguistico anzitempo - nulla veniva eccepito dal convenuto	
	[Omissis].	
	7. – Nulla deducevano, si ritiene pertanto significativamente, i	
	convenuti [Omissis] e [Omissis] con riferimento alle condotte loro	
	contestate dalla Procura regionale, integrate rispettivamente:	
	i. – con riferimento al primo, dall’aver predisposto e coordinato tutti gli	
	aspetti connessi alla sessione straordinaria ed al corso di formazione,	
	nonché dall’aver consentito la rivelazione anticipata del contenuto della	
	prova e la predisposizione del certificato linguistico anzitempo;	
	ii. – in relazione alla seconda, dall’aver condiviso le decisioni inerenti	
	alla sessione straordinaria, dall’aver offerto la sua disponibilità per il	
	corso finalizzato alla definizione dei “binari” sui quali si sarebbe svolta	
	la prova di esame, dall’aver contribuito fattivamente alla rivelazione	
	anticipata del canovaccio di esame allo Suarez e dall’aver impartito	
	indicazioni all’esaminatore [Omissis], sulle modalità di conduzione dei	
	quesiti da porre al calciatore.	
	45	

Le condotte ai predetti contestate, appaiono pertanto fondate e comprovate per i successivi effetti, sulla base delle intercettazioni telefoniche loro riferite siccome richiamate ai precedenti punti 3..

8. - Le condotte sopra descritte, integranti illeciti erariali commessi a titolo doloso dai quattro convenuti, per la Procura regionale sono state foriere di tre tipologie di danno (*cfr. supra, in FATTO, il capo III*).

8.1. - La prima posta riguarda il danno da interruzione del nesso sinallagmatico, a causa delle retribuzioni indebitamente percepite per energie lavorative impiegate non per l'adempimento dei compiti di servizio loro ascritti quali dipendenti dell'Università pubblica, bensì per compiere attività illecite che, anche in disparte dalla rilevanza penalistica, hanno comportato la significativa violazione di obblighi sanciti nel contratto di lavoro, rendendo priva di causa, inutile ed indebita, quota parte delle retribuzioni loro attribuite dall'Ateneo di appartenenza.

Nell'atto di citazione, il relativo addebito è stato equitativamente quantificato nel compenso erogato per n. 6 (*sei*) giornate lavorative, nel mese di settembre 2020, a favore della [Omissis] (€2.600,63), dell'[Omissis] (€ 2.462,05), della [Omissis] (€ 1.583,47) e del [Omissis] (€ 715,05).

8.2. - La seconda posta attiene al danno c.d. "da disservizio", così qualificato dalla Procura regionale nei riguardi di tutti i convenuti, conseguente alla alterazione provocata nell'ordinato funzionamento delle strutture dell'Università e del C.V.C.L. dalle condotte dei medesimi, rendenti inutili tutti gli atti e le procedure preordinate al rilascio della certificazione linguistica allo Suarez, dalla quale si asseriva

	conseguita una sequela di atti procedimentali amministrativi e penali	
	volti ad accertare fatti e responsabilità nonché a ripristinare il corretto	
	funzionamento organizzativo dell'Ateneo.	
	Nei confronti dei convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis] l'addebito è stato	
	commisurato, sempre equitativamente, a un quinto (il 20%) delle	
	retribuzioni percepite per il mese di settembre 2020, ossia	
	rispettivamente pari a € 2.600,63, € 1.583,47 e € 715,05.	
	Riguardo al convenuto [Omissis], la Procura regionale ha segnatamente	
	contestato i maggiori costi asseriti sostenuti da UNISTRA per le	
	indennità di posizione e di risultato corrisposte, nell'importo	
	complessivo di € 11.692,53 in favore di n. 4 (quattro) funzionari titolari	
	di Posizione organizzativa incaricati di sostituire il Direttore generale	
	nei quattro mesi di interdizione ai pubblici uffici, disposta con	
	ordinanza del GIP del Tribunale di Perugia nell'ambito del pendente	
	procedimento penale.	
	8.3. - La terza posta consiste nel danno all'immagine arrecato a	
	UNISTRA, dalla vicenda di rilievo penalistico, imputato per la quota	
	attribuita a [Omissis] [Omissis], equitativamente quantificata in € 250.000,00.	
	9. - Valutati i fatti e le prove addotte dalle parti, il Collegio ritiene	
	sussistente, nei confronti di tutti i convenuti, la prefigurata lesione del	
	rapporto sinallagmatico concernente la distrazione delle energie	
	lavorative del dipendente pubblico dai suoi compiti istituzionali,	
	correlata ad attività oggettivamente di rilievo penale con la	
	conseguenza della disutilità della relativa spesa.	
	9.1. - Nel merito, risulta dagli atti che nel periodo dall'8 al 17 settembre	
	47	

	2020, la precipua finalità dei convenuti, nell'ambito del rispettivo	
	rapporto di lavoro con l'Università perugina, sia stata massimamente	
	attratta dalla organizzazione e dalla realizzazione del disegno illecito di	
	consentire, senza se e senza ma, al calciatore di fama internazionale, il	
	superamento dell'esame linguistico "B1-Cittadinanza", in quanto ciò	
	indicato nell'ambito dei contatti intervenuti con gli intermediari della	
	primaria squadra calcistica nazionale, trovanti rassicurazione nelle	
	parole e nelle condotte degli esponenti di UNISTRA; tanto, si osserva,	
	indipendentemente, dunque illecitamente, da ogni ed eventuale	
	capacità del candidato, calciatore di fama internazionale, di riuscire	
	autonomamente e meritevolmente a conseguire il superamento	
	dell'esame e ciò ai fini del rilascio della specifica certificazione	
	linguistica, necessaria per il conseguimento della cittadinanza italiana.	
	Tale attività, quindi, impattava direttamente sul contratto di lavoro dei	
	dipendenti pubblici coinvolti nel disegno illecito, in termini	
	pregiudizievoli della corretta azione dell'Istituzione Universitaria	
	poggiante sulla esatta esecuzione delle prestazioni lavorative dei propri	
	dipendenti, da ritenersi pertanto indebitamente retribuite.	
	9.1.a. - In ordine alla compartecipazione al danno, tutti i convenuti si	
	rendevano oggettivamente autori di distrazione di energie lavorative	
	rispetto ai compiti dell'Università.	
	9.2. - Sul piano soggettivo, inoltre, i medesimi non potevano non	
	risultare edotti della compartecipazione illecitamente attuata nella	
	vicenda del falso superamento dell'esame linguistico, come emergente	
	dalle conversazioni, singolarmente registrate e considerate,	
	48	

evidenzianti l'orientamento finalistico delle attività d'influenza, di organizzazione e di esecuzione dell'esame "farsa"; ben sapendo, tutti, che il candidato non sarebbe stato ex-sé in grado di superare l'esame di lingua italiana, ancorché di tipologia semplificata, come attestato dalle conversazioni telefoniche sopra riportate (rif.: il capo 3 e successivi sub-capi).

9.3. - Non risultando in discussione, quindi, gli elementi della responsabilità amministrativa consistenti nel rapporto di servizio con l'ente pubblico, UNISTRA (*aspetto incontestato*), nell'illiceità delle condotte (rif., *supra*, i capi da **4.** a **7.**), nel pregiudizio erariale (rif. *supra*, i capi **9.** e **9.1**) e nel qualificato grado dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, integrato dal dolo penalistico (rif. *supra*, il capo **9.2.**); quanto, invece, alla prova del nesso di causalità sussistente tra le condotte precitate e il danno, sorregge il principio civilistico del "*più probabile che non*" nel caso ricavabile dalla constatazione della rete dei contatti sviluppatasi, nel predetto periodo temporale, al precitato fine illecito.

9.3.a. - In proposito, non potendosi valorizzare in favore dei convenuti le seguenti eccezioni dai medesimi sollevate.

9.3.a.1. - La Rettrice *pro-tempore* [Omissis] ha sostenuto di non aver commesso alcun comportamento illecito e di aver agito solo per evitare assembramenti in periodo Covid; tanto smentiscono gli elementi acquisiti agli atti del giudizio, per quanto sopra accertato al capo **3.** (*telefonate dell'8/9 alle ore 9,53 e alle ore 14,11, del 14/9 alle ore 18,36, del 16/9 alle ore 12,00*).

9.3.a.2. - Il Direttore generale *pro-tempore* [Omissis] ha obiettato di aver sempre dedicato le proprie energie lavorative ai compiti istituzionali, tant'è che ha pienamente raggiunto gli obiettivi assegnati nel 2020 e nel 2021. L'affermazione si manifesta non pertinente, in quanto l'illecito comportamento, il cui nesso di causalità con il danno (*l'indebita percezione della retribuzione*), per quanto sopra esposto deve ritenersi comprovato (*capi 9. e 9.1.*), è limitato al breve periodo di giorni 10, del mese di settembre 2020, dunque non all'intero anno e men che meno con riferimento all'anno 2021; il raggiungimento degli obiettivi di gestione annuali esula, pertanto, da quanto in discussione risultando segnatamente non rilevante rispetto alla pretesa azionata dal P.M. contabile.

9.3.a.3. - La prof.ssa [Omissis] ha eccepito di aver impartito le lezioni allo Suarez al di fuori dei propri compiti di servizio, senza essere per questo retribuita, tenuto conto che, come docente a tempo pieno, era tenuta a svolgere 120 ore di insegnamento in tre materie, e queste erano già esaurite. Il Collegio osserva, in primo luogo, che l'incarico del corso, come risulta dalla telefonata di [Omissis] a [Omissis] alle ore 14:21 dell'8/9/2020, veniva affidato sin dall'inizio come prestazione professionale occasionale aggiuntiva al servizio ordinario, in qualità di professore ordinario di UNISTRA (*"di glottodidattica"*, precisa [Omissis]. Inoltre, per come la convenuta [Omissis] si è relazionata con il dott. [Omissis] nonché con la Rettrice [Omissis] e il Direttore generale [Omissis], si evidenzia che ella ha agito in costanza del rapporto di servizio alle dipendenze dell'Università nonché come Direttrice del C.V.C.L., svolgendo in realtà

	una parte importante dell'azione amministrativa finalizzata all'illecito	
	rilascio della certificazione "B1 Cittadinanza" allo Suarez.	
	Non configurandosi revocabile in dubbio, ad avviso del Collegio, che la	
	condotta tenuta dalla convenuta [Omissis] si sia attuata nello svolgimento	
	dell'attività istituzionale di competenza e, pertanto, rientrante nel	
	rapporto di servizio con UNISTRA, in senso proprio (<i>in termini,</i>	
	<i>Cassazione, Sez. Unite, civ., sent. n. 2628/2002; id., sent. n. 5756/2012).</i>	
	9.3.a.4. - Secondo il convenuto [Omissis], la Procura regionale non avrebbe	
	provato l'esistenza sia del danno da interruzione del nesso	
	sinallagmatico, sia di quello da disservizio, sostenuti dal medesimo tra	
	loro sovrapponibili. Valga, nel merito del danno da lesione del	
	sinallagma contrattuale, quanto accertato <i>supra</i> , ai capi 9. e 9.1. che	
	precedono, anche per l'eccezione in parola. Irrilevante, quindi, ai fini	
	del decidere la seconda censura, atteso che la distinzione tra le due	
	tipologie di danno può ricavarsi dalla consolidata giurisprudenza del	
	Giudice contabile (<i>cfr. peraltro, infra, il capo 11.</i>).	
	9.4. - Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, che la domanda di	
	risarcimento del danno da interruzione del nesso sinallagmatico deve	
	essere accolta, con la quantificazione equitativa degli importi di	
	condanna dal Giudice determinati, ai sensi dell'articolo 1226 del Codice	
	civile, nel caso correlata ai compensi <i>pro-capite</i> percepiti nel mese di	
	settembre 2020, tuttavia non equivalenti a n. 6 (<i>sei</i>) giornate lavorative,	
	come chiesto dalla Procura regionale, ma siccome valutato dal Collegio	
	pari a n. 10 (<i>dieci</i>) giornate in considerazione della maggiore estensione	
	del periodo riguardato dalla rete di comunicazioni intervenute tra i	
	51	

	convenuti (<i>cfr. supra, il capo 3. i successivi sub-capi</i>), pari ai seguenti	
	ammontari:	
	a. - [Omissis] [Omissis], € 4.334,38;	
	b. - [Omissis] [Omissis], € 4.103,41;	
	c. - [Omissis] [Omissis], € 2.639,11;	
	d. - [Omissis] [Omissis], € 1.191,75.	
	Gli importi sopra indicati, si precisa, sono ottenuti moltiplicando i	
	compensi giornalieri, attribuiti a ognuno dei convenuti nel mese di	
	settembre 2020, ricavati riportando al dato unitario il <i>petitum</i> dalla	
	Procura regionale ([Omissis]:2.600,63:6=433,438; [Omissis]:2.462,05:6=410,341;	
	[Omissis]: 1.583:6=263,911; [Omissis]:715,05:6=119,175) moltiplicato quindi per	
	10 unità.	
	9.5. - Alla condanna al risarcimento del danno da lesione del sinallagma	
	contrattuale, a titolo doloso, consegue la solidarietà passiva dei predetti	
	convenuti ([Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis]) nell'obbligazione risarcitoria	
	del complessivo importo di € 12.268,65 ; fermi i singoli addebiti, sopra	
	indicati, quali limiti individuali delle eventuali azioni di regresso.	
	10. - La domanda giudiziale avente a oggetto i costi connessi alla	
	attribuzione di funzioni dirigenziali in favore di funzionari	
	dell'Università, contestata al convenuto [Omissis] deve valutarsi	
	meritevole di accoglimento nei seguenti termini e correlati limiti.	
	10.1. - Al riguardo deve preliminarmente precisarsi che, nonostante in	
	taluni parti dell'atto di citazione la Procura regionale abbia qualificato	
	il pregiudizio patrimoniale in argomento quale "danno da disservizio",	
	in realtà il "maggiore" costo sostenuto dall'Università in conseguenza	
	52	

del periodo di interdizione comminato dal Giudice penale al relativo Direttore generale, non risulterebbe essersi determinato con riferimento all'esigenza del "ripristino" della legalità, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio lesi da condotte delittuose incidenti sui processi organizzativi e di funzionamento dell'Ateneo.

Nel caso, il Collegio riscontra che dalla relazione istruttoria della Guardia di finanza (*prot. n. 15238/2024 del 19/02/2024, pp. 18 e ss.*) risulta che UNISTRA ha versato ai quattro funzionari, destinatari delle deleghe per l'esercizio dei competenze del Direttore generale [Omissis] (*interdetto dall'A.G.O., relativamente al periodo dal 13/01/2021 al 25/05/2021; data di reintegro in servizio*), indennità aggiuntive di prima fascia (*funzioni dirigenziali*) dal complessivo importo di € 11.692,53, come comunicato dal nuovo Rettore Prof. [Omissis] [Omissis] [Omissis] (*rif.: la nota corredata dalle copie dei cedolini stipendiali e dei documenti relativi; all. 16 alla predetta relazione della G.d.F.*).

In buona sostanza, l'Università si è determinata a ripartire tra i n. 4 (*quattro*) Funzionari i compiti di spettanza del Direttore generale (*rectius: le relative funzioni dirigenziali*), appunto per il periodo dal 13/01/2021 al 25/5/2021 (*rif.: l'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficiale del G.I.P. del Tribunale di Perugia, acquisita al protocollo di UNISTRA in data 04/12/2020*), ciò comportando il frazionamento di una funzione dirigenziale precedentemente unitariamente svolta.

Osserva al riguardo il Collegio che l'esigenza di sostituzione del Direttore generale, derivante dai fatti penalistici al predetto imputati, si

è resa improvvisa e necessaria, motivo della sostituzione attuata, tuttavia non espressamente diretta a ripristinare i canoni di legalità, efficienza ed efficacia del servizio dal medesimo violati nel settembre dell'anno 2020 - nel quale le condotte illecite dal Direttore generale venivano attuate - bensì a garantire la sostituzione relativa per il periodo di assenza, ancorché derivante dai fatti di penalistico rilievo allo stesso contestati dalla competente Procura della Repubblica.

10.2. - Con riferimento, dunque, al “danno da disservizio” in senso stretto - vale a dire gli eventuali costi associati alla presunta turbativa arrecata all'ordinaria gestione dell'Università, da parte del Direttore generale, asserita quindi “ripristinata” con riferimento alle deleghe di funzioni dirigenziali conferite ai n. 4 (*quattro*) Funzionari - non risulterebbe emergere dagli atti alcuna dimostrazione dello specifico pregiudizio, anche solo per attività espletate dal D.G. necessariamente reiterare dai relativi “sostituti”.

10.3. - Non di meno, sulla base dei medesimi fatti qui all'esame, il Collegio prende atto che la Procura attrice ha indubbiamente, comunque, contestato all'[Omissis] un danno parametrato “*nell'aggravio di spesa sostenuto dall'Università per ripartire, durante il periodo di cui questi era titolare tra quattro funzionari di elevata professionalità*” (atto di citazione, p. 38), vale a dire un “maggior costo” comunque riconnesso allo svolgimento delle funzioni dirigenziali nel periodo di assenza del relativo titolare, ancorché ciò sia stato nell'atto di citazione quantificato nell'intero importo della retribuzione di posizione dirigenziale attribuita ai predetti n. 4 (*quattro*) Funzionari.

Osserva quindi il Collegio che un “*aggravio di spesa*” ovvero un “*maggior costo*” sostenuto dall’Università, derivante dalla attribuzione ai Funzionari titolari di Posizione organizzativa delle competenze del Direttore Generale, durante il periodo di sospensione del medesimo, risulta essersi effettivamente determinato, ma non di ammontare pari all’intero compenso per le attribuite funzioni dirigenziali ai Funzionari, bensì pari alla differenza tra questo (€ 11.692,53) e il compenso che sarebbe spettato al Direttore Generale per il periodo di relativa sospensione, trattenuto da UNISTRA (€ 10.893,33), siccome quantificato nella memoria difensiva depositata dallo stesso convenuto (pag. 18) e non contestato dalla Procura regionale.

10.4. - Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno derivante dall’attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Funzionari incaricati dello svolgimento delle funzioni dirigenziali durante il periodo di sospensione del Direttore generale, in quanto fondata - sussistendo sia l’antigiuridicità delle condotte determinanti la menzionata sospensione dal servizio (*rif.: le conversazioni telefoniche dell’8/9/2020 alle ore 9,53, alle ore 14,11 e alle ore 14,21, del 9/9/2020 alle ore 9,47 e alle ore 11,38, del 10/9/2020 alle ore 16,05, dell’11/9/2020 alle ore 16,57, del 16/09/2020 alle ore 14,16*), sia il correlato nesso di causalità con il conseguente danno - deve essere accolta, nell’indicato importo differenziale (€ 11.962,53-€ 10.893,33) dell’ammontare di € 799,20.

11. - La domanda relativa ai danni da disservizio (*strictu sensu*) contestati ai convenuti [Omissis], [Omissis] e [Omissis] non è meritevole di accoglimento, in mancanza di elementi probatori a dimostrazione della

	sussistenza di costi generali aggiuntivi sostenuti da UNISTRA per le	
	risorse umane e strumentali impiegate in via straordinaria, al fine di	
	ripristinare il corretto funzionamento delle strutture amministrative.	
	Nel merito, la sintetica motivazione contenuta nell’atto di citazione	
	(pag. 32) non appare a tal fine sufficiente, tenuto conto che:	
	i. - i costi relativi agli atti ed alle procedure inerenti alla sessione d’esame	
	del 17/9/2020 sono pertinenti non solo all’esame sostenuto dallo	
	Suarez, ma anche a quelli degli altri due candidati che sono stati	
	anch’essi valutati ed hanno ottenuto la certificazione; non potendosi	
	scindere gli uni dagli altri costi, l’importo di questa prima causale di	
	danno è incerto e non determinabile;	
	ii. - gli accertamenti compiuti dagli uffici di UNISTRA per fare luce sulla	
	vicenda e collaborare con l’Autorità giudiziaria sono stati sviluppati	
	nell’ambito delle normali attività di verifica e controllo dei servizi di	
	audit interni, con il personale ordinariamente impiegato per le ispezioni	
	e le istruttorie disciplinari, senza sostenere costi aggiuntivi straordinari	
	ed ulteriori rispetto al budget già assegnato a queste articolazioni;	
	pertanto, le cd. “spese di indagine” sostenute in via normale non	
	possono configurare danni risarcibili (<i>cfr.: Corte dei conti, Sez. III, sent. n.</i>	
	<i>348/2021; id., Sez. Lombardia, sent. n. 160/2021; id., sent. n. 233/2021 e Sez.</i>	
	<i>Umbria n. 57/2024</i>).	
	Ne consegue che la domanda di condanna al risarcimento del “danno	
	da disservizio”, azionata nei confronti dei convenuti [Omissis] [Omissis] e	
	[Omissis], in quanto non comprovata deve essere rigettata.	
	12. - Ulteriore pregiudizio perseguito dalla Procura regionale, nei	
	56	

	confronti del solo convenuto [Omissis] è quello costituito dal danno	
	arrecato al buon nome, al prestigio ed alla credibilità di UNISTRA in	
	Italia ed all'estero, considerato il notevolissimo risalto che i <i>Mass-media</i>	
	hanno dato alla vicenda in esame (<i>rif.: le decine di articoli depositati in atti</i>).	
	12.1. - Deve preliminarmente richiamarsi che il danno all'immagine	
	dell'Ente pubblico è un nocumento che compromette un bene	
	immateriale, costituito dal diritto al conseguimento e al mantenimento	
	della propria identità come Istituzione che agisce a servizio dei cittadini	
	secondo i criteri del buon andamento, del rispetto della legge,	
	dell'imparzialità, dell'efficacia e della trasparenza previsti dall'art. 97	
	della Costituzione e dalla legge n. 241/1990 (CdC, SS.RR., sent. n.	
	10/2003/QM); la lesione opera su un duplice piano: all'esterno, per la	
	diminuita considerazione nell'opinione pubblica e nei settori in cui	
	l'Amministrazione danneggiata precipuamente opera, ed all'interno,	
	per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che	
	compongono i propri organi (CdC, Sez. III, sent. n. 34/2025).	
	12.1.a. - Nel merito, non vi è alcun dubbio che i fatti di cui trattasi	
	abbiano pregiudicato la reputazione di alta fama di una prestigiosa	
	Università italiana, di rilievo internazionale, come comprovato dalla	
	Procura regionale con le numerosissime copie di articoli stampa	
	pubblicati in 54 giorni diversi degli anni 2020 (n. 12 giorni), 2021 (n. 26),	
	2022 (n. 9) e 2023 (n. 7), tutti relativi a notizie del procedimento penale	
	pendente con i dettagli resi di dominio pubblico, abbinati a commenti	
	estremamente critici e negativi nei confronti dei rappresentanti	
	dell'Ateneo perugino, ed un <i>clamor fori</i> quindi amplificato ma anche	
	57	

dalle televisioni locali e nazionali e non solo (n.d.r.: la vicenda risulta altresì riportata nell'enciclopedia internazionale on-line "WIKIPEDIA" dell'Organizzazione americana Wikipedia Foundation, non a scopo di lucro, alla voce "Università per stranieri di Perugia").

Inoltre, la stessa UNISTRA, tramite l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ha rimarcato nella costituzione di parte civile nel processo penale, che "i gravi reati contestati... sono risultati idonei ad offendere e ledere gravemente la credibilità pubblica e, di conseguenza, il prestigio dell'Università... ingenerando nei cives la convinzione che l'azione dell'Ateneo non sia stata per lungo tempo conforme ai canoni di cui all'art. 97 Cost. Peraltro, la notorietà e l'apicalità dei soggetti coinvolti e la conseguente rilevanza mediatica che la vicenda ha avuto... che ha ingenerato smarrimento e sconcerto nell'opinione pubblica, sono tutti elementi che concorrono a conferire particolare gravità al danno all'immagine subito dall'Ateneo".

Basti al riguardo richiamare che la gran parte dei commenti giornalistici depositati dalla Procura regionale fa riferimento a un "esame farsa" tenuto dall'Università per Stranieri di Perugia, per consentire il riconoscimento della nazionalità italiana a un calciatore di fama internazionale che, senza la certificazione linguistica concernente la conoscenza della lingua italiana necessaria al fine del conseguimento della nazionalità italiana, non avrebbe potuto giocare nel massimo campionato italiano con la squadra di primo rilievo al medesimo interessato (la Juventus F.C.), poiché questa già in possesso del numero massimo di tesserati stranieri ammessi dalla competente F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio).

12.2. - Non fondate, quindi, si manifestano le seguenti eccezioni

formulate dal convenuto dott. [Omissis] (*unico al riguardo chiamato, non risultando definito il procedimento penale nei confronti degli altri convenuti*):

i. - la Procura regionale non avrebbe provato in alcun modo il danno

all'immagine, né avrebbe potuto farlo in quanto successivamente ai fatti

di causa nessun senso di sfiducia si sarebbe diffuso tra i potenziali

aspiranti ad iscriversi ai corsi di studio di questo ateneo; nel 2021 le

certificazioni linguistiche non sono diminuite, ma aumentate del 20,66%

rispetto all'anno precedente (nel 2022 il trend è stato sostanzialmente

stabile, segnando solo -1% rispetto al 2021); pertanto, è errato contestare

il danno all'immagine in re ipsa, solo per effetto della condanna penale;

ii. - risulterebbe indubbio, comunque, che il caso in esame abbia avuto

un clamore mediatico significativo; tuttavia, su n. 173 articoli di giornale

pubblicati, solo n. 11 recavano nel titolo un riferimento a [Omissis] e poco

più di un terzo lo citavano in narrativa tra i coindagati.

12.2.a. - Il Collegio ritiene che queste deduzioni difensive siano

destituite di fondamento, in quanto ciò che eminentemente rileva in

fattispecie è il danno all'immagine arrecato al proprio buon nome

dell'Università degli Stranieri di Perugia - da valutarsi del tutto

comprovato sulla base del clamore mediatico riconosciuto anche dalla

difesa del convenuto medesimo (*rif.: supra*) - con riferimento a fatti alla

cui determinazione hanno certamente altresì concorso le condotte del

convenuto [Omissis] (*rif., supra, il capo 3 e i successivi sub-capi: le conversazioni*

telefoniche del giorno 08/09/2020 alle ore 14,11, del giorno 09/09/2020 alle ore

9,47, del giorno 10/09/2020 alle ore 05.33, del giorno 11/09/2020 alle ore 16,57,

del giorno 12/09/2020 alle ore 16,54 e alle ore 18,25, del giorno 14/09/2020 alle ore 18,36, del giorno 15/09/2020 alle ore 8,39, del giorno 16/09/2020 alle ore 12,00, alle ore 16,56 e alle ore 14,16, nonché il messaggio whatsapp inviatogli dalla figlia Nicole il giorno 12/09/2020 alle ore 12,55); non potendo desumersi l'insussistenza del pregiudizio dal solo dato delle iscrizioni universitarie indicato sempre dalla difesa del convenuto, in quanto privo di ogni analitica considerazione sulle relative cause di valenza multifattoriale (tra cui, ad esempio, la circostanza dell'uscita dalla pandemia da Covid-19).

12.3. - Quanto al dimensionamento del danno, ha eccepito la difesa del convenuto che la pretesa del risarcimento di € 250.000,00, azionata dalla Procura regionale, si configurerebbe spropositata ed irragionevole, in quanto i criteri adottati per la stima non sarebbero stati illustrati nell'atto di citazione, a parte un raffronto con la somma di € 1.000.000,00 richiesta da UNISTRA nell'atto di costituzione di parte civile, che il convenuto non ha potuto contestare nella sede penale in quanto il procedimento concernente il medesimo già concluso prima (*il deposito della costituzione di parte civile dell'Università avveniva il 18/11/2022; la sentenza di patteggiamento del convenuto veniva emanata il 24/2/2021*); inoltre, anche ritenendo che l'intendimento della Procura regionale fosse stato quello di assumere come, parametro, il pregiudizio all'immagine di € 1.000.000,00 azionato dall'Università per poi ripartirlo in parti uguali tra i quattro autori del danno, veniva eccepito che il dott. [Omissis] avrebbe in proposito apportato un contributo causale del tutto marginale, in quanto tale non equiparabile a quello degli altri

compartecipi.

12.3.a. - Nel merito, la quantificazione di siffatto danno, una volta accertato, risulta essere sostanzialmente di valutazione equitativa, non configurandosi neppure ancorata alla commisurazione della “duplice tangenzia”, in quanto anche tale parametro si manifesta di portata presuntiva (*“Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20 del 1994”*); al riguardo, non ponendosi in dubbio che anche ove il convenuto avesse percepito una tangente d’importo del tutto minimale, ciò non avrebbe potuto comunque costituire ostacolo alla liquidazione di un importo di risarcimento del tutto superiore al doppio dell’importo tangenzioso trattandosi di presunzione *iuris tantum* semplice - quella dettata dalla riportata norma - in quanto tale potendo essere superata dalla determinazione del danno fissata dal Collegio (rif., tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio n. 325/2017; Sez. giur. Veneto n. 101/2017 e Sez. giur. Sardegna, n. 173/2014). Del resto, il danno all’immagine è direttamente proporzionale alla eco della vicenda veicolata dai Mass media e, di conseguenza, presso l’opinione pubblica, con inevitabile pregiudizio subito dalla P.A., correlandosi alla gravità degli illeciti contestati e tenuto conto delle esigenze di credibilità e di affidamento da parte della Comunità in una Istituzione Universitaria pubblica e nelle sue certificazioni, in quanto

rilasciate secondo criteri di massima lealtà, imparzialità ed onestà, per scongiurare il rischio di compromissione di valori di particolare rilievo, in via potenziale di tutti i consociati, ma in concreto di quella parte di essi che vi si iscrivono al fine di conseguire titoli culturali che al peso giuridico possano associare quello scientifico derivante dal prestigio posseduto dall'Ateneo.

Nel merito di tale aspetto, in ragione del riconosciuto ruolo scientifico e internazionale dell'Università degli studi per Stranieri di Perugia nella promozione e nella diffusione della lingua italiana nel mondo (*costituendo UNISTRA, una delle cinque Istituzioni nazionali, con l'Università per stranieri di Siena, l'Università Roma Tre, l'Università di Reggio Calabria e la Società Dante Alighieri, autorizzate dal Ministero dell'istruzione e dell'università a rilasciare i certificati di lingua italiana-CE.L.I. a favore di cittadini stranieri*) nonché sia della vastissima eco pregiudizievole di tale ruolo, anche internazionale, che la vicenda dell'esame "farsa" ha indotto sull'Alta Istituzione danneggiata, sia del coinvolgimento nella vicenda delle figure di primissimo piano dell'Ateneo, comprovato e ragionevole, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, valuta il Collegio che l'ammontare del complessivo danno ritenuto dalla stessa Università essere stato subito nell'ambito della vicenda all'esame, debba essere equitativamente e prudenzialmente quantificato nell'ammontare complessivo di € 1.000.000,00.

Ciò in ragione del vastissimo fenomeno dello sport calcistico sul piano planetario, del rilievo internazionale della Società Juventus F.C. e della fama del calciatore nella vicenda riguardati e della notorietà

	conseguentemente negativamente irraggiata nei confronti della	
	Università degli Stranieri di Perugia.	
	12.3.b. - Ciò premesso, valutando le circostanze concernenti la posizione	
	soggettiva del convenuto, caratterizzate dall'intensità del dolo, dalla	
	relativa collocazione nell'organizzazione dell'Ateneo come dipendente	
	di UNISTRA (<i>collaboratore esperto linguistico e coordinatore del C.V.C.L.,</i>	
	<i>componente della commissione di esame del 17/9/2020</i>), dalle pressioni e dai	
	condizionamenti subiti dai Vertici dell'Università (<i>documentati dalle</i>	
	<i>intercettazioni</i>), dalla collaborazione offerta al P.M. penale, il	
	risarcimento del danno ascrivibile al medesimo viene quantificato nella	
	misura del 15% (<i>pari a euro 150.000,00</i>) del predetto importo di €	
	1.000.000,00.	
	12.4. - Sussistendo tutti gli ulteriori elementi della responsabilità	
	amministrativa: <i>i)</i> il rapporto di servizio con UNISTRA; <i>ii)</i> la condotta	
	illecita consistente nell'aver concorso all'indebito rilascio di una	
	certificazione linguistica dell'Università; <i>iii)</i> l'elemento psicologico del	
	dolo, emergente dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche,	
	telematiche ed ambientali allegate alla citazione; <i>iv)</i> il nesso di causalità	
	tra la predetta condotta dolosa e il danno all'immagine di UNISTRA; la	
	domanda della Procura regionale appare meritevole di accoglimento	
	nell'importo di € 150.000,00 equitativamente determinato dal Collegio.	
	13. - In ragione della connotazione dolosa delle fattispecie per cui v'è	
	condanna, per ognuna delle stesse risulta inibita l'applicazione del	
	potere riduttivo degli addebiti (<i>giurisprudenza costante</i>).	
	14. - Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano nell'importo di €	
	63	

	547,65 (euro cinquecentoquarantasette/65) in favore dello Stato, ponendosi	
	il relativo onere a carico dei convenuti in proporzione agli importi di	
	condanna ([Omissis] [Omissis]: 2,67%; [Omissis] [Omissis]: 2,53%; [Omissis] [Omissis]:	
	1,63%; [Omissis] [Omissis]: 93,17%)	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria,	
	definitivamente pronunciando accoglie parzialmente le domande della	
	Procura regionale e per l’effetto, <i>contrariis reiectis</i> , condanna:	
	- in via solidale, [OMISSIS] [Omissis], [OMISSIS] [Omissis], [OMISSIS] [Omissis] e	
	[OMISSIS] [Omissis] al risarcimento - in favore dell’Università degli	
	studi per stranieri di Perugia - del danno da lesione del sinallagma	
	contrattuale quantificato in complessivi euro 12.268,65	
	(dodicimiladuecentosessantotto/65), con importi di rispettiva concorrenza	
	pari a € 4.334,38, € 4.103,41, € 2.639,11 ed € 1.191,75, oltre a rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici Istat e agli interessi legali dal deposito della	
	sentenza fino al soddisfo;	
	- [OMISSIS] [Omissis] al risarcimento in favore dell’Università degli studi	
	per stranieri di Perugia del danno erariale da aggravio di spesa	
	quantificato in complessivi euro 799,20 (settecentonovantanove/20), oltre	
	a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e agli interessi legali	
	dal deposito della sentenza fino al soddisfo;	
	- [OMISSIS] [Omissis] al risarcimento del danno all’immagine - in favore	
	dell’Università degli studi per stranieri di Perugia - quantificato in euro	
	150.000,00 (centocinquantamila/00), oltre a rivalutazione monetaria	
	secondo gli indici Istat e agli interessi legali dal deposito della sentenza	
	64	

	fino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore	
	dello Stato, nell'importo di € 547,65 (<i>euro cinquecentoquarantasette/65</i>)	
	ponendosi a carico dei convenuti il relativo onere in proporzione	
	all'importo per cui vi è condanna ([<i>Omissis</i>] [<i>Omissis</i>]: 2,67%; [<i>Omissis</i>] <i>Omissis</i>):	
	2,53%; <i>Omissis</i>] <i>Omissis</i>]: 1,63%; <i>Omissis</i>] <i>Omissis</i>]: 93,17%).	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio dei giorni 19/3/2025 e	
	28/04/2025.	
	Il Consigliere relatore	Il Presidente
	Giuseppe Vicanolo	Giuseppe De Rosa
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria il 7 maggio 2025.	
	per Il Direttore della Segreteria	
	(Dott.ssa Elena Errico)	
	Dott.ssa Paola Paternoster	
	(f.to digitalmente)	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'art.9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n.	
	2016/679 ed all'art. 2 septies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal	
	D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi	
	ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle	
	65	

generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

Il Presidente

Giuseppe De Rosa

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 7 maggio 2025.

per Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

per Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(f.to digitalmente)